

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 60° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 1996

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i>	15
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	21
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	»	24
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	35
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	36
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	46
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	»	55
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	65

**Commissioni riunite**

5 <sup>a</sup> (Bilancio) e 6 <sup>a</sup> (Finanze e Tesoro) .....	<i>Pag.</i>	5
---------------------------------------------------------------------	-------------	---

**Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari .....	<i>Pag.</i>	3
----------------------------------------	-------------	---

**Organismi bicamerali**

Informazione e segreto di Stato .....	<i>Pag.</i>	89
---------------------------------------	-------------	----

---

<i>CONVOCAZIONI</i> .....	<i>Pag.</i>	90
---------------------------	-------------	----

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 1996

20ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PREIONI

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE*

***Richiesta dell'ingegner Claudio Regis, senatore nella XII legislatura, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 555 del 1996, in relazione al procedimento penale n. 33483/95, pendente nei suoi confronti presso la Pretura Circondariale di Milano per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 341, commi 1 e 4, del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale).***

(R135 000, C21ª, 0013º)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 22 ottobre 1996.

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente i fatti.

La Giunta ascolta l'ingegner REGIS, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

Gli pongono domande il senatore BERTONI ed il PRESIDENTE.

Congedato l'ingegner Regis, la Giunta rinvia il seguito dell'esame.

*AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE*

***Doc. IV-bis, n. 6, nei confronti del dottor Giovanni Prandini, nella sua qualità di Ministro dei lavori pubblici pro tempore, nonché dei signori Silvano Caroselli, Giovanni Recinto, Italo Bani, Antonio Baldi, Leonardo Carriero, Mario Astaldi e Teodoro De Angelis, cia-***

**scuno in parte qua indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 81, capoverso, e 479 del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici); 2) 110, 81, capoverso, e 323 del codice penale (abuso d'ufficio), e precisamente: i signori Giovanni Prandini, Silvano Caroselli, Giovanni Recinto, Italo Bani, Antonio Baldi, Leonardo Carriero, Mario Astaldi e Teodoro De Angelis per il primo capo di imputazione ed i signori Giovanni Prandini, Silvano Caroselli, Giovanni Recinto e Italo Bani per il secondo capo di imputazione.**

(R135 000, C21<sup>a</sup>, 0014<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta l'ingegner Silvano CAROSELLI, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135-*bis*, comma 2, del Regolamento del Senato.

Gli pongono domande il senatore CAPALDI ed il PRESIDENTE.

Congedato l'ingegner Caroselli, la Giunta rinvia il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE****5ª (Programmazione economica, bilancio)****6ª (Finanze e tesoro)**

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 1996

**10ª Seduta***Presidenza del Presidente della 5ª Commissione*

COVIELLO

*indi del Presidente della 6ª Commissione*

ANGIUS

*Intervengono i ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica Ciampi e delle finanze Visco, e i sottosegretari di Stato per il tesoro Cavazzuti e Giarda.*

*La seduta inizia alle ore 16,10.*

*SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE  
(A007 000, R77ª, 0003º)*

Il presidente COVIELLO comunica che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni 5ª e 6ª ha approvato il programma dei lavori delle Commissioni riunite per l'esame del disegno di legge n. 1704, collegato alla manovra di bilancio per il 1997-1999. In particolare, nella seduta odierna saranno svolte le relazioni per le parti di competenza, rispettivamente, della 5ª e della 6ª Commissione. La discussione generale proseguirà lunedì 25 novembre alle ore 15 e avrà termine mercoledì 27 novembre. Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 20 di mercoledì 27 novembre, e l'esame degli stessi avrà inizio venerdì 29 novembre alle ore 10, per concludersi entro mercoledì 4 dicembre.

Il Presidente comunica quindi che l'Ufficio di presidenza ha anche definito i criteri di ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge collegato alla manovra finanziaria, conformemente al regime procedurale di cui alla risoluzione approvativa del Documento di programmazione economico-finanziaria.

In particolare, sotto il profilo del «contenuto proprio», il «collegato» può contenere solo norme di riduzione del disavanzo. Saranno inam-

missibili pertanto quegli emendamenti di maggiore spesa o di minori entrate che - sebbene compensati - introducano materie aggiuntive rispetto al quadro normativo del provvedimento come trasmesso dalla Camera dei deputati ovvero rispetto alle sue finalità in termini di riduzione del disavanzo pubblico. Sono ammessi invece emendamenti sostitutivi di norme di risparmi di spesa o incrementi di entrata del testo, ovviamente sotto il vincolo della compensazione. Non sono ammissibili gli emendamenti che modifichino il quadro delle norme di contabilità generale dello Stato, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 126-*bis* del Regolamento del Senato. Sono ovviamente ammissibili emendamenti di miglioramento dei saldi, anche se tali da introdurre materie nuove. Tenendo conto poi del deliberato della Giunta per il Regolamento del 26 novembre 1992, saranno dichiarati inammissibili gli emendamenti al «collegato» che comportino maggiori oneri non compensati all'interno del provvedimento, provocando così una variazione negativa dei saldi complessivi di bilancio. Saranno inoltre dichiarati preclusi gli emendamenti che incidano su norme del collegato già variate nell'approvazione di precedenti emendamenti.

Sotto il profilo delle modalità della «compensazione», quando la copertura venga effettuata riducendo spese, a garanzia della tipicità e stabilità della disciplina dei contenuti «propri» degli strumenti delle decisioni di bilancio non saranno ammesse nel «collegato» compensazioni ottenute mediante riduzioni di disposizioni di spesa contenute nel disegno di legge finanziaria (parte dispositiva e tabelle) ovvero mediante riduzione diretta di autorizzazioni di spesa di bilancio ancorchè discrezionali, contenute nel disegno di legge di bilancio.

Per il bilancio in particolare, con la compensazione a carico di spese in essere non è possibile inserire nell'emendamento un riferimento diretto a capitoli di bilancio, ma occorre modificare formalmente le leggi sostanziali di spesa interessate, a prescindere dalla fissazione da parte di queste ultime in via diretta (fattori legislativi) o indiretta (onere inderogabile) del *quantum* della spesa. Ciò non vale per gli stanziamenti di bilancio richiamati nel testo del «collegato».

Nessun problema si pone quando la copertura dell'emendamento avvenga mediante la previsione di nuove o maggiori entrate derivanti comunque da modifiche normative da richiamare nel testo dell'emendamento.

Ricorda, infine, che la presentazione degli emendamenti in Assemblea per il provvedimento collegato non soggiace al vincolo della previa presentazione in Commissione.

Il Presidente dà quindi lettura di una lettera nella quale il Ministro delle finanze comunica la sua disponibilità ad illustrare alle Commissioni riunite le linee seguite dal Governo ed i contenuti delle misure adottate nei provvedimenti di bilancio, ivi compreso l'intervento recentemente deciso per il contributo straordinario per l'Europa. Nella lettera il Ministro delle finanze manifesta l'intenzione di aprire un confronto costruttivo con le Commissioni riunite, alle quali è affidato il delicato e impegnativo compito di condurre in porto l'esame parlamentare del suddetto disegno di legge, anche al fine di rendere il più chiaro e più agevole possibile il lavoro delle Commissioni.

Il presidente COVIELLO avverte che le comunicazioni del ministro Visco, che comunque ringrazia per la sua presenza alla seduta odierna, avranno luogo nella seduta di lunedì 25 novembre.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il presidente ANGIUS auspica che i lavori delle Commissioni riunite siano ispirati ad un confronto leale e costruttivo tra la maggioranza e l'opposizione, sottolineando la grande rilevanza delle misure contenute nel disegno di legge collegato alla manovra finanziaria, in relazione all'obiettivo di far sì che l'Italia sia in condizione di partecipare all'Unione monetaria europea sin dal suo avvio.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1704) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Il senatore MORANDO, relatore per la parte di competenza della 5ª Commissione, osserva che il testo approvato dalla Camera dei deputati risulta significativamente modificato rispetto al disegno di legge proposto originariamente dal Governo, del quale non è stato peraltro mutato l'obiettivo politico di fondo, che è quello di un immediato ingresso del nostro Paese nell'Unione monetaria europea. Tale obiettivo, nonostante le polemiche che si sono registrate tra maggioranza e opposizione durante l'esame del provvedimento da parte della Camera dei deputati, risulta peraltro condiviso dall'opposizione, se è vero che la cosiddetta «contromanovra» finanziaria delineata dalla stessa realizza interventi di pari entità. Su quella scelta di fondo si sono registrate peraltro significative divergenze di posizione anche all'interno dei due schieramenti contrapposti. Sia nell'ambito della maggioranza che dell'opposizione è dato rilevare infatti approcci diversi al problema della partecipazione del nostro Paese all'Unione monetaria, dalle posizioni di totale contrarietà a quelle di completa adesione attraverso posizioni più sfumate, che, pur favorevoli all'ingresso dell'Italia nell'Unione monetaria, sottolineano però la difficoltà di realizzare la convergenza verso i parametri del Trattato di Maastricht e la necessità di modificare in senso meno restrittivo i parametri stessi. Quest'ultima impostazione era stata adottata dal Governo nel Documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1997-1999 presentato a luglio, nel quale si ipotizzava una graduale convergenza del nostro Paese ai parametri del Trattato di Maastricht. La Nota di aggiornamento del Documento stesso, presentata a settembre, ha segnato invece il passaggio ad una diversa, e più immediata, scansione temporale del pieno raggiungimento degli obiettivi macroeconomici di riferimento per l'ingresso dell'Italia nell'Unione monetaria.

Il relatore sottolinea quindi che le valutazioni critiche espresse dal commissario europeo Monti sul cosiddetto contributo per l'Europa riguardano esclusivamente l'ipotesi di (sia pur parziale) restituzione dello stesso in un successivo esercizio finanziario. In proposito, sottolinea che già in passato sono stati forniti autorevoli contributi dal commissario

Monti, rammentando la posizione critica da questi a suo tempo assunta in relazione all'originaria formulazione del Documento di programmazione economico-finanziaria.

Passando ad una valutazione del contenuto delle misure finanziarie disposte dalla manovra, evidenzia che l'effetto di annuncio delle misure adottate sembra essere di segno positivo. Risulta infatti che la moderatissima ripresa economica registrata nei primi mesi del 1996 non è stata scoraggiata dalle misure adottate. D'altra parte è lecito attendere una ulteriore ripresa economica, pur se molto contenuta rispetto ai ritmi di crescita in passato registrati dal sistema economico italiano. In proposito, occorre sottolineare che anche gli altri paesi europei stanno procedendo a politiche di bilancio restrittive e che, inevitabilmente, la manovra produrrà una riduzione del reddito disponibile nazionale. Si pone pertanto il problema di minimizzare gli effetti depressivi delle misure adottate.

Tra gli effetti positivi della manovra va annoverato il raggiungimento di una riduzione non solamente congiunturale del tasso di inflazione, che tenderà, nel brevissimo periodo, a valori in linea con quelli dei più virtuosi paesi europei. In questa chiave, è necessario peraltro valutare attentamente i possibili effetti inflattivi di alcune delle misure adottate nel provvedimento in esame, come l'aumento del prelievo tributario sul gas metano e sulla benzina connesso alla riduzione dei trasferimenti erariali alle regioni.

Il relatore sottolinea poi la significativa riduzione degli oneri relativi al servizio del debito pubblico, con particolare riferimento ai tassi di interesse, il cui differenziale rispetto alla media europea è sensibilmente ridotto. Passando poi ad un'analisi dei tassi di mercato, evidenzia la possibilità di ulteriori, significative riduzioni degli attuali livelli, elevati anche a causa della critica situazione del sistema bancario, gravato di un ingente volume di sofferenze. La possibile ed auspicabile riduzione dei tassi, con particolare riferimento a quelli a breve periodo, non potrà non avere pertanto conseguenze positive sui conti delle imprese oltre all'ulteriore effetto riduttivo dei tassi di interesse che potrà derivare dalla riduzione del tasso di inflazione. Il relatore sottolinea, infine, tra gli effetti positivi delle misure adottate, il sostanziale azzeramento del debito estero, al quale è stato dato maggior rilievo all'estero che non nell'opinione pubblica nazionale.

Il relatore passa quindi ad analizzare la valutazione critica della manovra, secondo cui nel provvedimento in esame non sarebbero adottate sufficienti riduzioni della spesa pubblica. Sottolinea in proposito che l'attuale manovra fa seguito ad una serie di precedenti provvedimenti, con i quali si è intervenuti incisivamente sulla spesa pubblica. Si pone perciò il problema di attuare una riforma strutturale della spesa in collegamento con una generale riforma della pubblica amministrazione, non essendovi più i margini per operare con tagli di tipo «orizzontale», che penalizzano nella stessa misura i diversi comparti senza apportare modifiche strutturali. Nell'auspicare un rapido avvio di questo processo riformatore, sottolinea che un primo passo è stato compiuto con l'approvazione, da parte del Senato, del disegno di legge di riforma del bilancio dello Stato, che consentirà una maggiore trasparenza nella lettura e nella gestione dei conti pubblici.

Il relatore riassume quindi le principali critiche rivolte dall'opposizione al provvedimento all'esame, che hanno determinato la scelta dell'opposizione stessa di non partecipare al voto nell'Assemblea della Camera. In particolare, sono stati criticati l'inserimento, nel testo, di norme contenute in provvedimenti d'urgenza in scadenza; la presenza di numerose deleghe legislative non sufficientemente definite; l'introduzione del cosiddetto contributo per l'Europa, non adeguatamente specificato nei suoi parametri e nelle sue modalità. Per quanto riguarda la prima critica, il relatore sottolinea che la scelta del Governo è stata determinata dalla necessità di tener conto della sentenza della Corte costituzionale, in materia di reiterazione di decreti-legge. In relazione al secondo rilievo, evidenzia che alcune deleghe originariamente previste sono state soppresse e molte precisate nel loro ambito. In proposito, ritiene possibile un confronto costruttivo con l'opposizione, per precisare ulteriormente il contenuto di alcune deleghe conferite all'Esecutivo. Con riferimento infine al contributo per l'Europa, ritiene che il Governo abbia compiuto un notevole sforzo di precisazione delle modalità di applicazione di tale tributo straordinario e che potrà essere fornita un'appropriata formulazione della norma in questione.

Il relatore si sofferma quindi su alcune disposizioni del disegno di legge in titolo che appaiono particolarmente problematiche e sulle quali potrà svilupparsi un utile dibattito. In particolare, per quanto riguarda la materia sanitaria, sottolinea l'opportunità di una più precisa definizione del tetto della spesa farmaceutica, alla luce dei dati relativi al 1996, che evidenziano ancora una volta un significativo scostamento rispetto all'onere a suo tempo stimato. In proposito suggerisce alcuni spunti di riflessione, tra cui la revisione dell'aliquota dell'IVA sul prezzo dei farmaci di cui alla fascia C. Sottolinea poi che il risparmio atteso dalla norma sull'incompatibilità dei medici è assai significativo, e si domanda se esistano, già a partire dal 1997, le condizioni effettive per la realizzazione di tali economie di spesa. Esprime poi perplessità sulla quantificazione operata nella relazione tecnica dei risparmi di spesa associati alla norma che fissa le quote di spettanza dei farmacisti sul prezzo di vendita dei farmaci.

In riferimento alle disposizioni in materia di assunzioni nella pubblica amministrazione, sottolinea che occorre fornire una valutazione complessiva degli effetti delle disposizioni analoghe adottate nelle precedenti manovre finanziarie. Ferma restando quindi la valutazione dei risparmi di spesa quantificati per il 1997, ritiene che, al termine di tale esercizio finanziario, si dovrà porre il problema di una più strutturale riforma delle assunzioni nella pubblica amministrazione.

Con riferimento alla norma approvata dalla Camera che ha ridotto il rapporto alunni/classe, sottolinea trattarsi di una disposizione estremamente onerosa per il bilancio dello Stato, esprimendo inoltre perplessità sulla modalità di copertura utilizzata. Avanza infine dubbi sull'articolo 61, con riferimento alla definizione per legge degli sconti che dovranno essere praticati da società a partecipazione pubblica nella privatizzazione degli immobili di loro proprietà.

Dopo che i senatori COLLINO e CURTO hanno chiesto di poter avere, nel più breve tempo possibile, il testo della relazione testè svolta, il

Presidente COVIELLO ricorda che gli interventi della seduta odierna potranno essere a disposizione già da domani in resoconto sommario.

Per le parti relative alle misure di entrata del disegno di legge in titolo riferisce il senatore POLIDORO, il quale rileva che il raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo nel Documento di programmazione economico e finanziaria, come aggiornato nel mese di ottobre e assentito dalle rispettive risoluzioni parlamentari, costituisce la base per gli interventi previsti in campo tributario. Non vi è dubbio che le disposizioni in materia fiscale costituiscano l'elemento di maggiore contrasto tra le forze politiche e che incontrino le maggiori difficoltà ad essere accettate da ampi strati del corpo sociale. Purtuttavia, sottolinea che gli obiettivi del decentramento fiscale, della razionalizzazione del prelievo sulle imprese e delle semplificazioni delle procedure e degli adempimenti in campo tributario rappresentano un punto fondamentale del ridisegno del rapporto tra contribuenti e Stato. In tema di riordino dell'intero sistema tributario, il Governo ha richiesto una serie di deleghe, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, senza in alcun modo violare il dettato costituzionale, ma è chiaro che le prerogative parlamentari potranno essere esercitate, laddove necessario, nel senso di approfondire e chiarificare i principi e i criteri di attuazione delle deleghe stesse. Auspica peraltro che tale approfondimento possa favorire la rimozione di quelle diffidenze e preclusioni, da parte dell'opposizione, che hanno fin qui caratterizzato l'esame parlamentare dei documenti di bilancio.

La maggioranza non può non farsi carico - continua l'oratore - di approfondire le tematiche in materia di semplificazione e di razionalizzazione degli adempimenti tributari, già peraltro oggetto di specifiche misure nel disegno di legge in esame. Più in generale, va sottolineato il fatto che i saldi complessivi della manovra non vengono messi in discussione dalle stesse opposizioni, laddove lo scontro invece si è aperto sui diversi strumenti per raggiungere tali obiettivi, primo tra tutti la cosiddetta «tassa per l'Europa». I vincoli costituiti dalla partecipazione, sin dall'inizio, all'unione monetaria, infatti, sono patrimonio comune di tutte le forze politiche. Non vi è dubbio, peraltro, che gli interventi prefigurati dal Governo, che difficilmente potrebbero essere sostituiti da proposte alternative, hanno fin qui suscitato allarmi e critiche. Tuttavia, i toni della polemica del Polo per le libertà non appaiono complessivamente giustificati dalla reale portata dei provvedimenti di natura fiscale.

In conclusione, l'oratore, riservandosi di affrontare analiticamente le singole problematiche di carattere fiscale in sede di replica, sottopone all'attenzione del Governo la necessità di rendere più incisive le disposizioni finalizzate al sostegno del lavoro e dell'occupazione.

Interviene il ministro CIAMPI, il quale sottolinea in primo luogo il fatto che l'esame parlamentare, fin qui svolto, della manovra di riequilibrio dei conti pubblici per il prossimo triennio ha sostanzialmente confermato, sia in termini quantitativi che in termini qualitativi, gli obiettivi fissati nel Documento di programmazione economica e finanziaria, come aggiornato nel mese di ottobre.

L'azione di riequilibrio della finanza pubblica non può peraltro prescindere dal controllo degli scostamenti tra l'andamento reale della fi-

nanza pubblica e gli obiettivi programmati. Per questi motivi è stato creato un gruppo di lavoro con il compito di monitorare costantemente l'andamento dei conti pubblici, adeguando peraltro gli strumenti di analisi (per esempio fabbisogno rispetto all'indebitamento) ai criteri di valutazione adoperati in sede comunitaria. È pertanto in atto un approfondimento di carattere tecnico-contabile per valutare ogni posta di bilancio in vista del confronto in sede comunitaria, tenuto conto della necessità di approdare al 1999 con criteri univoci di valutazione dei documenti contabili. In prospettiva, l'azione di controllo potrà giovare della riforma del bilancio dello Stato recentemente avviata. Sempre in questo quadro, un'ulteriore struttura operativa è stata istituita per conoscere in tempo reale tutti i dati disponibili sull'effettivo andamento giornaliero dei conti pubblici: tale struttura, che interseca le competenze delle strutture del Tesoro e della Banca d'Italia, potrà fornire utili informazioni anche giovandosi di opportune strumentazioni informatiche.

Il confronto parlamentare alla Camera dei deputati - prosegue il Ministro - è stato certamente aspro, ragion per cui è auspicabile un clima di maggiore distensione che possa favorire l'approfondimento rigoroso di tutte le questioni ancora aperte.

La validità della manovra di riequilibrio dei conti pubblici impostata dal Governo è sostanzialmente confermata dal riconoscimento dei mercati - interno ed internazionale - come dimostrano, tra l'altro, l'andamento dell'inflazione e dei tassi di interesse.

Il costante calo del tasso di inflazione, registrato ormai da qualche anno, rappresenta il sintomo più evidente dell'affermazione di una diffusa cultura della stabilità da parte di tutti gli operatori economici. Le aspettative, infatti, sono rivolte verso una stabilità dei valori monetari, così come ampiamente dimostrato dai riflessi economici della crisi valutaria dell'inverno 1994-1995. In quella occasione, infatti, ad un rilevante deterioramento del tasso di cambio, soprattutto nei confronti del marco, non è seguito un riaggiustamento, a livelli più alti, di salari e prezzi; in sostanza, c'è stato un riassorbimento dello *shock* iniziale da parte del sistema economico. Il tasso di inflazione oggi ha superato, in discesa, la soglia del 3 per cento e il cambio lira/marco si attesta intorno alle mille lire.

Sul lato dei tassi di interesse, il calo di tutta la struttura dei tassi assume dimensioni largamente positive, tenuto conto del fatto che dall'aprile di quest'anno ad oggi tutti i rendimenti dei titoli pubblici - buoni ordinari del tesoro, buoni del tesoro poliennali, buoni del tesoro decennali - hanno subito un calo che va da 2 a 3 punti percentuali. Peraltro, il fatto che ormai il «sistema Italia» abbia riguadagnato ampiamente la fiducia dei mercati è messo in rilievo dalla notevole riduzione del differenziale tra i tassi di interesse tedeschi e quelli italiani: tutto ciò sta a dimostrare che si è ridotto appunto quello che viene definito il «rischio Italia».

Bisogna però essere consapevoli che tale accresciuto clima di fiducia trova fondamento nell'impegno del Governo a voler rispettare i vincoli fissati nel Trattato di Maastricht fin dall'avvio dell'unione monetaria. La necessità che l'Italia partecipi fin dall'inizio all'UEM sta nel fatto che l'economia reale ha già una dimensione europea, mentre invece bisogna ancora costruire quelle istituzioni monetarie e finanziarie, all'in-

terno delle quali riequilibrare i rapporti di forza tra le varie realtà nazionali. Sarebbe pertanto un grave errore per l'Italia non poter partecipare fin dall'inizio a tali nuove istituzioni.

Il tasso di inflazione e i tassi di interesse stanno attestandosi sostanzialmente sui parametri previsti dal trattato di Maastricht. Il Governo è impegnato quindi a definire il percorso per il raggiungimento del terzo obiettivo, il rapporto debito pubblico/prodotto interno lordo, al 3 per cento.

Se si disaggrega il disavanzo pubblico si comprende il peso preponderante della spesa per interessi sul *deficit* complessivo. Gli sforzi fin qui compiuti per stabilizzare la finanza pubblica hanno consentito, infatti, di creare, nel 1996, un avanzo primario (al netto cioè degli interessi) che raggiunge ormai il 4 per cento del PIL. Il servizio del debito pubblico, invece, ammonta ancora al 10,5 per cento del PIL. Lo sforzo quindi che il Governo sta compiendo è volto da un lato, a conseguire, nei limiti della sopportabilità economico-sociale, un maggior avanzo primario e, dall'altro, soprattutto, ad alleviare l'onere del debito pubblico attraverso la riduzione programmata dei tassi di interesse. Tutto ciò permetterà di raggiungere l'obiettivo principale del 3 per cento disavanzo/PIL, come appunto richiesto dal Trattato di Maastricht. Infatti, già nel 1997 è previsto l'obiettivo di un avanzo primario di circa il 6 - 6,5 per cento ed un onere per il debito di circa il 9,5 per cento. Risultati più significativi potranno essere conseguiti nel 1998.

Per questo il Governo ritiene che già a partire dal 1998 potranno ampliarsi i margini di manovra, attuando una politica di bilancio espansiva a sostegno dei consumi e degli investimenti.

Sulle dichiarazioni del ministro Ciampi intervengono brevemente alcuni Commissari.

Il senatore VEGAS, sottolineata la impostazione forse eccessivamente monetarista dell'analisi condotta dal Ministro del tesoro, chiede chiarimenti circa la composizione della parte delle maggiori risorse, pari a circa 12.500 miliardi, che il Governo intende reperire al di fuori del cosiddetto contributo per l'Europa.

Ritiene opportuno, inoltre, che siano forniti maggiori elementi di informazione sulle conseguenze del patto di stabilità e sugli effetti dell'ingresso nel sistema monetario europeo.

Il senatore AZZOLLINI è dell'avviso che si dovrebbe giungere ad un'analisi più approfondita delle conseguenze delle manovre finanziarie che sono state realizzate nel corso degli ultimi anni rispetto all'andamento del rapporto tra prodotto interno lordo e *deficit* pubblico. Chiede, inoltre, chiarimenti sulla portata della disposizione contenuta al comma 33 dell'articolo 42 del disegno di legge in esame.

Il senatore GRILLO osserva che il contributo per l'Europa inciderà sull'IRPEF per circa 5.500 miliardi, con una riduzione, quindi, rispetto alle iniziali previsioni. Per il resto, sembra che il Governo si stia orientando per interventi, come quello sulle ferrovie, che possono a buon diritto essere considerati di «finanza creativa».

Si chiede, poi, come possa conciliarsi la ipotizzata restituzione di una parte del contributo per l'Europa con gli accordi concernenti il patto di stabilità, visto che, in caso di mancato rispetto dei parametri fissati anche dopo il 1999, sono previste forti sanzioni nei confronti dei paesi inadempienti.

Il senatore GUBERT si chiede se è stato previsto un momento nel quale si potrà ottenere, oltre che un ridimensionamento del *deficit*, anche un miglioramento della situazione del debito pubblico. Osserva, inoltre, che le prospettive del sistema produttivo italiano possono divenire preoccupanti a causa dell'incremento dell'imposizione fiscale e in presenza di futuri accordi di cambio che rendano non praticabile la svalutazione monetaria e gli effetti che questa determina in termini di competitività.

Il senatore MONTAGNINO sottolinea la necessità di valorizzare, contestualmente alle imprescindibili operazioni di carattere finanziario, anche gli interventi del Governo a favore dell'occupazione. Appare opportuno, al riguardo, chiarire quali siano gli strumenti che si intendono attivare.

Il senatore ROSSI esprime perplessità in ordine alla ipotizzata preferenza dei risparmiatori per il mercato azionario italiano, dato che anche in presenza di un decremento degli interessi sui titoli pubblici essi possono rivolgere la loro attenzione verso i mercati esteri. Ritiene che anche il sistema produttivo, a causa della forte imposizione fiscale interna e per gli elevati oneri sociali, possa trasferire all'estero i propri investimenti.

Chiede, infine, che sia acquisita dal Governo una integrazione della relazione tecnica che tenga conto delle modifiche al disegno di legge in esame introdotte dalla Camera dei deputati.

Il senatore CURTO è dell'avviso che il cosiddetto contributo per l'Europa si configuri in effetti come una vera e propria imposta, che potrebbe divenire di carattere ordinario e che contraddice, quindi, l'impegno assunto dal Governo di non incrementare la pressione fiscale.

Il ministro CIAMPI, rispondendo ai quesiti posti dai senatori intervenuti, precisa che l'analisi da lui condotta nel precedente intervento, non ha un carattere monetarista in quanto prende in considerazione i tassi di interesse per i loro effetti reali sul sistema economico ed in particolare sull'apparato produttivo del Paese.

È dell'avviso che il patto di stabilità tra i paesi europei costituisca una garanzia soprattutto per quelli che soffrono di una situazione di maggiore indebitamento, mentre l'ingresso nel sistema monetario potrà essere realizzato in tempi ravvicinati dopo l'approvazione da parte della Camera della manovra finanziaria e tenuto conto dei tempi minimi di permanenza nel sistema monetario previsti dal Trattato di Maastricht.

Chiarisce che la manovra finanziaria aggiuntiva prevista dal Governo nell'ordine di 12.500 miliardi si baserà in parte sulla riduzione dei tassi di interesse e in parte su operazioni diverse tra le quali avrà un

particolare rilievo quella concernente il finanziamento delle Ferrovie. Condivide, inoltre, la necessità di sottoporre ad un controllo molto accurato gli effetti delle varie manovre finanziarie sulle principali variabili, a cominciare da quella costituita dal rapporto tra prodotto interno lordo e *deficit* pubblico.

Il Ministro del tesoro, dopo aver precisato che la disposizione contenuta al comma 33 dell'articolo 42 ha un valore essenzialmente tecnico ed è volta a consentire di valorizzare appieno l'andamento favorevole dei tassi di cambio, osserva che il 1997 è l'anno in cui si presenta più difficile la realizzazione degli obiettivi stabiliti in sede europea: a partire dal 1998 si potrà, infatti, beneficiare della riduzione dei tassi di interesse e sarà quindi possibile prevedere un decremento in termini relativi dell'avanzo primario. Per tale ragione, la restituzione del cosiddetto contributo per l'Europa è stata preventivata in un periodo successivo e coerentemente con il contenuto del cosiddetto patto di stabilità.

Conclude sottolineando che il Governo è impegnato a migliorare in modo significativo l'utilizzazione degli stanziamenti europei per lo sviluppo e l'occupazione che, secondo le previsioni, potranno raggiungere nel 1997 i 4.000-4.500 miliardi. Naturalmente, ciò sarà possibile se vi sarà un forte impegno di progettazione da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati.

Il presidente ANGIUS, dopo aver assicurato che sarà acquisita la integrazione della relazione tecnica concernente le modifiche apportate dalla Camera al disegno di legge in titolo, avverte che le Commissioni torneranno a riunirsi nella giornata di lunedì 25 novembre alle ore 15.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 19.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 1996

**71<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

MARCHETTI

*indi del Presidente*

VILLONE

*Intervengono il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Zoppi e per l'interno Abbate.*

*La seduta inizia alle 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1709) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 584, recante misure urgenti per la corresponsione del controvalore dei buoni pasto ai dipendenti civili del comparto Ministeri**

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO riferisce sul contenuto del provvedimento d'urgenza, rivolto ad assicurare immediata applicazione alle corrispondenti disposizioni contenute nel disegno di legge collegato alla manovra finanziaria, già approvato dalla Camera dei deputati. Si tratta, in sostanza, di regolare il trattamento fiscale dei buoni pasto per i dipendenti dei Ministeri che svolgono la loro prestazione lavorativa con orario continuato, su cinque giorni alla settimana, e che non dispongono di servizi di mensa. Propone, quindi, di formulare un parere favorevole.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI condivide la valutazione della relatrice.

Il ministro BASSANINI ricorda che le disposizioni in esame derivano da una riforma approvata già da tempo e non ancora attuata per i noti problemi applicativi, soprattutto quanto al trattamento fiscale. Il provvedimento, peraltro, come ha ricordato la relatrice ha l'esclusivo scopo di assicurare immediata applicazione alle corrispondenti di-

sposizioni introdotte nel disegno di legge collegato alla manovra finanziaria.

La Commissione, infine, accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice.

**(1704) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite: esame e rinvio)

Il relatore PELLEGRINO illustra la struttura complessiva del disegno di legge che, per le materie di competenza della Commissione, reca disposizioni di un certo rilievo negli articoli da 5 a 13. Il testo, inoltre, suscita attenzione per gli eventuali profili di legittimità costituzionale, connessi ad alcune scelte di politica legislativa sulle quali si riserva di formulare successivamente alcune valutazioni.

Dopo aver illustrato il contenuto degli articoli da 1 a 4, recanti disposizioni in materia di sanità, si sofferma sull'articolo 5 che prevede il blocco generale delle assunzioni nel pubblico impiego fino al 31 dicembre 1997, con alcune eccezioni, in particolare per le regioni e gli enti locali non dissestati. Per gli anni successivi, sono previste misure restrittive nell'incremento degli organici, commisurate alle determinazioni quantitative provvisoriamente fissate al 31 agosto 1996. Osserva, quindi, che la deroga prevista dal comma 6 dell'articolo 5 riguardo ai magistrati ordinari potrebbe suscitare un dubbio di compatibilità con le disposizioni, contenute in apposito disegno di legge, relative all'istituzione delle sezioni stralcio negli organi giurisdizionali competenti, per lo smaltimento dell'arretrato in materia civile: in proposito, infatti, si prevede il reclutamento di un certo numero di giudici onorari, che potrebbe essere reso problematico dalle disposizioni in esame. Rileva, inoltre, che gli organici provvisoriamente rideterminati alla data del 31 agosto 1996, potrebbero fornire l'occasione di un ulteriore intervento di sanatoria, non generalizzato ma selettivo, e pertanto conforme alla sentenza della Corte costituzionale pronunciata in materia. Quanto all'articolo 6, ritiene che le disposizioni del comma 5 dovrebbero essere rese più esplicite rispetto allo scopo che si prefiggono. Dopo aver illustrato sommariamente il contenuto degli articoli da 7 a 10, il relatore si sofferma sull'articolo 11, rammentando che il principio di irretroattività delle norme può essere derogato, in casi specifici, secondo il costante insegnamento della Corte costituzionale. In ordine all'articolo 12, egli richiama l'attenzione sui commi 5 e 6, ponendo al Governo il quesito circa l'estensione delle relative disposizioni, nel dubbio se debbano riferirsi esclusivamente alle amministrazioni pubbliche in senso stretto ovvero anche ad altri enti, come ad esempio, le imprese pubbliche o a partecipazione pubblica.

In proposito, il sottosegretario ZOPPI precisa che le disposizioni si riferiscono espressamente alle pubbliche amministrazioni in senso proprio, allo scopo di poter disporre di elenchi nominativi che assicurino il controllo di un fenomeno a volte eccessivo; ritiene, comunque, che le misure in esame possano essere utili anche ad altri fini, di ambito più esteso.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI ritiene preferibile disporre esplicitamente anche in ordine ad ulteriori risultati che potrebbero essere conseguiti con le misure in esame, in funzione del condivisibile obiettivo di trasparenza che vi è sotteso.

Il sottosegretario ZOPPI precisa ancora che lo scopo immediato delle disposizioni è quello di accertare le consulenze e i rapporti di collaborazione che abbiano una effettiva utilità per le amministrazioni pubbliche.

Il relatore PELLEGRINO prosegue la sua esposizione riferendo sulle disposizioni concernenti la finanza locale e regionale e su quelle in materia di previdenza e assistenza. In particolare, precisa che l'articolo 19 recepisce il contenuto di un decreto-legge, con la salvaguardia degli effetti prodotti. Dopo aver illustrato sinteticamente l'oggetto degli articoli da 23 a 29, rileva che l'articolo 33 recepisce in parte il contenuto del noto provvedimento d'urgenza in materia di condono edilizio, mentre gli articoli 42 e 43 realizzano analoga operazione normativa rispettivamente per la manovra finanziaria aggiuntiva disposta dal Governo Dini e per i provvedimenti sulla produzione lattiera.

Il relatore passa quindi ad esporre il contenuto del Titolo II, in materia di entrate, soffermandosi sull'articolo 51 e successivamente anche sull'articolo 61, relativo alle dismissioni di beni immobili di proprietà pubblica: in proposito rileva il ritardo, dovuto a inconvenienti di natura amministrativa, nelle privatizzazioni previste nel settore. Illustra, quindi, anche gli articoli da 62 a 68.

Si sofferma poi su alcune questioni di carattere generale evocate dal testo normativo in esame: in primo luogo, esso si caratterizza ancora una volta per il suo contenuto estremamente complesso ed eterogeneo, riproponendo la questione della efficacia degli strumenti di programmazione finanziaria, rispetto all'efficienza complessiva del procedimento legislativo. Sottolinea, in particolare, che l'inadeguatezza di tale procedimento comporta il ricorrente e ormai consolidato fenomeno dell'affidamento alla sessione di bilancio, che può assicurare tempi certi di trattazione, di molte soluzioni normative che, in un contesto di maggiore efficienza dei lavori parlamentari, potrebbero essere perseguite con la legislazione ordinaria. Si impone, pertanto, una modifica urgente dei regolamenti parlamentari, al fine di rendere agibile il procedimento legislativo anche nell'attività ordinaria.

Quanto alle deleghe legislative previste nel disegno di legge, egli ricorda che anche in passato vi è stato un ampio ricorso a tale strumento normativo nei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria annuale. Rammenta soprattutto le deleghe legislative richieste a suo tempo dal Governo Amato, per riordinare i quattro fondamentali settori di incidenza della spesa pubblica, che furono avversate dalla sua parte politica, disposta ora viceversa a riconoscerne l'utilità nel processo di risanamento della finanza pubblica. Egli non ritiene che le singole deleghe legislative siano difformi dalle prescrizioni contenute nell'articolo 76 della Costituzione, ma riconosce che vi è un numero molto notevole di deleghe, che potrebbe indurre a una riconsiderazione, in accordo con il Governo, o nel senso della riduzione quantitativa ovvero, più opportunamente, nel

senso di una maggiore precisazione di contenuto, a vantaggio dell'elaborazione normativa in sede parlamentare.

Un ulteriore aspetto di ordine generale è da rinvenire nell'uso del disegno di legge collegato alla manovra finanziaria quale veicolo di conversione in legge di decreti-legge, con la salvaguardia degli effetti già prodotti. In linea di principio, egli ritiene criticabile tale modalità normativa e ricorda che alcune proposte di tenore analogo sono state dichiarate inammissibili alla Camera dei deputati. D'altra parte, osserva che le disposizioni residue della natura indicata incidono, nel loro contenuto, proprio sui presupposti della manovra finanziaria, e hanno pertanto una giustificazione di ordine sostanziale.

Il relatore, infine, si riserva di formulare una proposta di parere in esito al dibattito successivo.

Si apre quindi il dibattito.

La senatrice PASQUALI, riservandosi una valutazione più attenta, si compiace con il senatore Pellegrino per gli accenni critici da lui rivolti alla legislazione *in itinere*, che lasciano aperti alcuni margini di dialogo. Si riferisce in particolare agli eccessi di delega ed alla discutibile tecnica legislativa impiegata per la conversione di alcuni decreti-legge. Conclude auspicando la possibilità di introdurre ulteriori correzioni al provvedimento.

Il senatore BESOSTRI ritiene che la Commissione, facendo seguito all'illustrazione compiuta dal senatore Pellegrino, possa contribuire a migliorare la manovra economico-finanziaria, finalizzata a far rientrare l'Italia nei parametri prescritti dal Trattato di Maastricht. Confida quindi nell'instaurazione di uno spirito costruttivo da parte di tutti i Gruppi nel rispetto dei tempi previsti per l'esame parlamentare. Soffermandosi poi su alcuni aspetti della disciplina, giudica discutibile la norma che fa divieto di detrarre i compensi corrisposti al coniuge o ai familiari, anche quando ad essi corrisponda un'attività effettivamente prestata. Analogamente, non ritiene condivisibile la penalizzazione fiscale attuata nei confronti dei redditi di lavoro autonomo.

La senatrice DENTAMARO si dice grata al relatore per la diffusa illustrazione e per le aperture manifestate al dialogo su alcune tematiche scottanti, come l'eccesso di delegazione legislativa, profilo che è di stretta competenza della Commissione affari costituzionali. Ricollegandosi alla considerazioni svolte dal senatore Besostri, fa presente che sui redditi corrisposti ai familiari, divenuti non più detraibili, sono state attuate delle ritenute ora di difficile recupero. Si associa inoltre alle parole del senatore Pellegrino per quanto riguarda le norme relative alle cessioni di rami d'azienda nei settori esclusi e sul personale collocato nei livelli apicali.

Il senatore ANDREOLLI sostiene che per alcuni decreti-legge l'inclusione dei relativi contenuti nel disegno di legge collegato corrisponde ad un effettivo stato di necessità. Auspica anche un'ulteriore, attenta riflessione sulla necessità di conservare tutte le numerose delegazioni legi-

slative. Una valutazione deve essere compiuta anche sul trattamento fiscale dei redditi da lavoro autonomo.

Il senatore LISI avverte anch'egli in qualche modo un mutato atteggiamento nella maggioranza rispetto a quello tenuto alla Camera dei deputati ed afferma comunque l'incostituzionalità dell'elevato numero di deleghe legislative conferite al Governo, anche a motivo della genericità dei principi e criteri direttivi nonché per l'ampiezza dei termini previsti per la loro attuazione. Auspica quindi che nel corso del prossimo esame venga eseguita una rigorosa verifica su questi aspetti.

Il senatore PELLEGRINO precisa che una possibile, maggiore determinazione dei criteri di delega, compiuta in un clima di fruttuosa collaborazione tra le varie parti politiche, può attenuare l'anomalia dovuta all'ingente numero delle deleghe stesse.

Il sottosegretario ZOPPI condivide le considerazioni del senatore Pellegrino, circa l'esigenza di rivedere i regolamenti parlamentari per favorire una produzione legislativa ordinaria adeguata ad una società industriale avanzata. Fa presente che il Governo si è trovato nella stringente necessità di potenziare i contenuti della manovra ed auspica a sua volta un confronto sereno durante la sua trattazione da parte del Senato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C01<sup>a</sup>, 0032<sup>o</sup>)

Il presidente VILLONE, ricordati i termini assegnati alla Commissione per la conclusione dell'esame in sede consultiva, preannuncia la necessità di una seduta per martedì 26 novembre alle ore 11. Il senatore PELLEGRINO fa presente la propria difficoltà a presenziare alla seduta stessa, essendo impegnato in un procedimento giudiziario in qualità di imputato del reato di diffamazione aggravata. Il PRESIDENTE aggiunge che in tal caso la Commissione potrà avviare l'esame delle tabelle di bilancio di propria competenza.

Il senatore BESOSTRI, in relazione della prossima ripresa dell'esame del disegno di legge n. 1388, di revisione della legge n. 142 del 1990, prospetta l'opportunità di tenere alcune audizioni per un maggiore approfondimento della materia. La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, pur condividendo l'utilità di acquisire ulteriori elementi sull'argomento, segnala anche le non secondarie esigenze di rapidità che accompagnano il disegno di legge stesso. Il presidente VILLONE, premesso che tali eventuali audizioni dovrebbero comunque essere compiute in una sede informale, ricorda che la Commissione ha assunto un impegno di celebrità ed egli confida di poter concludere l'esame del disegno di legge prima dell'inizio della discussione in Assemblea dei documenti finanziari. Avverte inoltre che nei prossimi giorni la Commissione bilancio emet-

terà il parere di propria competenza, rilevante ai fini della prosecuzione dell'esame del disegno di legge nel corso della sessione di bilancio. Il senatore MARCHETTI ritiene pressochè impossibile rispettare le scadenze indicate dal Presidente e, qualora si renda necessaria un'autorizzazione da parte della Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari, preannuncia la contrarietà della propria parte politica alla prosecuzione dell'esame del disegno di legge durante la sessione di bilancio. Il senatore PELLEGRINO sostiene che un'accelerazione nell'*iter* deriva anche dalla prevedibile definitiva approvazione ed entrata in vigore, entro breve, dei due disegni di legge nn. 1034 e 1124, che recano normative strettamente connesse. Il senatore MARCHETTI esclude in ogni caso l'opportunità di seguire tempi troppo affrettati. Il presidente VILLONE assicura che è sua intenzione imprimere all'esame un ritmo sollecito, ma non precipitoso. Il senatore LISI afferma che la posizione della sua parte politica è analoga a quella espressa, nel caso specifico, dal senatore Marchetti.

*La seduta termina alle ore 17.*

**GIUSTIZIA (2ª)**

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 1996

**53ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
ZECCHINO

*Intervengono il Ministro di grazia e giustizia Flick e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1706) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999**, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 5, 5-bis e 5-quater)** Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1997 e *relative* Note di variazioni

**(1705) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1997)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regolamento. Esame congiunto e rinvio)

Riferisce congiuntamente sui due disegni di legge il relatore FASSONE, con particolare attenzione in primo luogo sulla tabella 5, rilevando come da essa esca confermata la netta prevalenza delle spese correnti, che in gran parte sono dovute al pagamento degli emolumenti, delle ritenute e dei contributi in favore del personale: infatti, il totale della spesa corrente a legislazione vigente - quale integrato dalla prima Nota di variazioni - ammonta a circa 9.260 miliardi su poco più di 9.450 miliardi di lire di stanziamento complessivo. Va quindi sottolineato che lo stato di previsione del Ministero per l'anno finanziario 1997 presenta al momento un incremento di spesa corrente di oltre 181 miliardi rispetto alle previsioni di luglio. Tale incremento è controbilanciato da un decremento (nell'ordine di circa 105 miliardi) degli stanziamenti per l'acquisto di beni e servizi. Il relatore ricorda altresì che le spese destinate al settore della giustizia non sono contenute solo nello stato di previsione del Ministero: alcuni stanziamenti sono infatti allocati anche nelle tabelle relative ai Lavori pubblici e al Tesoro.

Si sofferma quindi sulle variazioni relative alla parte corrente rispetto al bilancio assestato per il 1996, che sono dovute all'incidenza di

leggi preesistenti o di intervenuti provvedimenti legislativi (meno 11,9 miliardi), come pure al trasferimento di fondi al Tesoro (meno 17,8 miliardi). Per quanto riguarda poi la spesa in conto capitale le variazioni sono dovute all'incidenza di leggi preesistenti (meno 38 miliardi) e all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze della gestione, tenuto conto del recupero di residui passivi per enti iscritti in bilancio (meno 2,2 miliardi). L'ammontare dei residui passivi, al 1 gennaio 1996, è stimato in oltre 484 miliardi dei quali 293 circa per la parte corrente e 199 per il conto capitale.

Ciò premesso, egli rileva che la massa spendibile, data dalla somma dei residui passivi e degli stanziamenti di competenza, ammonta per il 1996 a oltre 9.945 miliardi, mentre l'autorizzazione complessiva di cassa, cioè l'effettiva consistenza delle somme che possono essere pagate è stabilita in oltre 9.681 miliardi, con un coefficiente di realizzazione del 97,35% rispetto al volume della massa spendibile.

Sotto il profilo dell'analisi economico-funzionale, il relatore osserva che quasi l'intera spesa del Ministero è assorbita dalla spesa per il personale in attività di servizio. Con riferimento più specifico alle maggiori spese per il personale in attività di servizio, l'oratore sottolinea che le spese iscritte nel bilancio per il 1997 per gli stipendi dei magistrati ordinari ammontano complessivamente a poco più di 1.768 miliardi; al contempo egli fa presente che la pianta organica dei magistrati in servizio presso l'amministrazione centrale prevede 136 unità, delle quali 8 sono destinate all'ufficio legislativo. Al contrario la consistenza numerica del personale civile risulta di 48.500 unità circa. A sua volta, le spese iscritte in bilancio per il corpo di polizia penitenziaria ammontano ad oltre 2.600 miliardi di lire e rispetto al bilancio assestato per il 1996 le spese per le retribuzioni presentano un incremento di circa 160 miliardi.

La Camera dei deputati non ha apportato significative variazioni alla tabella 5 e le modifiche riguardano le sole spese correnti e si risolvono in un decremento dello stanziamento di 37,8 miliardi; tra le variazioni più significative si segnala un decremento di quasi 23 miliardi ai compensi per lavoro straordinario degli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria ed un incremento di 20 miliardi alle spese per l'organizzazione e il funzionamento del servizio sanitario e farmaceutico.

L'articolato del disegno di legge finanziaria 1997 non contiene disposizioni che incidono sullo stato di previsione del Ministero. La Tabella C reca il finanziamento dei programmi previsti dall'articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, finalizzati alla prevenzione e cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario ed al recupero ed al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti, con uno stanziamento di 10 miliardi annui per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato vivamente il relatore per l'ampia ed esaustiva esposizione, propone la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno alle ore 13 di martedì 26 novembre 1996. La Commissione concorda.

*SULL'ORDINE DEI LAVORI*  
(A007 000, C02ª, 0017º)

Il senatore BERTONI sottolinea che sarebbe stato preferibile discutere il disegno di legge collegato (n. 1704) in Commissione e non in Sottocommissione pareri anche in considerazione della possibilità di approvare ordini del giorno.

Il presidente ZECCHINO fa presente che è tradizione della Commissione Giustizia discutere in Sottocommissione i pareri sui disegni di legge collegati poichè essi non presentano in genere profili di grande interesse per la Commissione e nel caso presente tale situazione appare confermata.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**DIFESA (4ª)**

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 1996

**33ª Seduta***Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

*Intervengono il ministro della difesa Andreatta e il Sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Brutti.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
(A007 000, C04ª, 0029ª)*

Il PRESIDENTE fa presente che la Commissione dovrà presentare il proprio rapporto sulla Tabella relativa allo stato di previsione del Ministero della difesa e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria entro Mercoledì 27 novembre alle ore 20, mentre il parere sul disegno di legge collegato alla manovra di bilancio dovrà essere espresso entro Mercoledì 27 novembre alle ore 16. Tenuto conto dei suddetti termini, propone di proseguire l'esame dei documenti di bilancio in due sedute nella prossima settimana, Martedì 26 novembre e Mercoledì 27 novembre, rispettivamente alle ore 15 e alle ore 9,30; eventuali emendamenti alla tabella di bilancio e ordini del giorno dovranno essere presentati entro Martedì 27 novembre alle ore 19.

La Commissione conviene.

Il presidente GUALTIERI ricorda poi che l'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari tenutosi il 13 novembre ha deliberato di costituire un comitato per avviare un esame accurato dei fenomeni di corruzione all'interno delle Forze armate. Invita quindi i Gruppi di maggioranza e quelli di opposizione a procedere alla designazione di tre rappresentanti per ciascuna parte, al fine di costituire il suddetto comitato.

IN SEDE CONSULTIVA

**(1706) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999**, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 12, 12-bis e 12-quater)** Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1997 e *relative* Note di variazioni

**(1705) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1997)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5<sup>a</sup> Commissione: esame congiunto e rinvio)

**(1704) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica**, approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5<sup>a</sup> Commissione per i disegni di legge nn. 1705 e 1706. Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite per il disegno di legge n. 1704. Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE avverte che nella seduta odierna si procederà alle relazioni sui documenti di bilancio e sul disegno di legge collegato alla manovra finanziaria; il dibattito sui suddetti provvedimenti avrà inizio nella seduta di Martedì prossimo.

Il ministro ANDREATTA ritiene utile fornire, prima dell'inizio dell'esame dei documenti di bilancio da parte della Commissione, alcune chiavi di lettura dell'insieme dei documenti, affinché i commissari possano valutare in modo approfondito le caratteristiche del progetto di bilancio della difesa per l'anno 1997. Il bilancio del Ministero della difesa per il 1996 recava spese per complessivi 31.234,8 miliardi; in seguito alle modifiche apportate con la manovra di assestamento, le previsioni di bilancio per il 1996 ammontavano a complessivi 31.168,6 miliardi. Il bilancio previsionale per il 1997 proposto dal Governo presentava spese per un totale di 31.270 miliardi; in seguito alle modifiche apportate dalla prima e dalla terza nota di variazione (quest'ultima contiene gli effetti delle modifiche apportate al bilancio in sede di esame da parte della Camera dei deputati) il bilancio per il 1997 si è attestato ad un valore di 31.061,4 miliardi, inferiore quindi sia a quello presentato dal Governo il 31 luglio scorso, sia ai due bilanci, previsionale ed assestato, approvati dal Parlamento per il 1996.

Il Ministro prosegue rilevando che le spese per la funzione difesa che nel 1989 risultavano pari a 18.000 miliardi, oggi si attestano al di sotto dei 19.000 miliardi; tale dato risulta quindi sostanzialmente invariato nel corso di 9 anni, con un decremento in termini reali vicino al 40 per cento.

La difficoltà di mantenere stabili gli stanziamenti di bilancio per la difesa per il 1997 è ascrivibile alla circostanza che gli aumenti delle retribuzioni sono stati scaricati dal bilancio del tesoro sul bilancio della difesa; pertanto nella costruzione del bilancio si è dovuto tener conto di ben 1.200 miliardi di maggiori oneri per i suddetti incrementi retributivi. Nonostante queste difficili condizioni finanziarie, l'amministrazione della difesa ha cercato di liberare nuove risorse per le spese di investimento, già molto inferiori rispetto a quelle previste negli altri paesi europei - la Francia, l'Inghilterra e la Germania destinano attualmente tra i 13.000 e i 18.000 miliardi a tali spese mentre l'Italia soltanto 5.000 mi-

liardi -. In effetti, nonostante le modifiche apportate dalla prima nota di variazione e i tagli subiti in sede di approvazione del bilancio presso l'altro ramo del Parlamento, le spese di investimento risultano pari a 5.034 miliardi con un incremento di circa 400 miliardi rispetto allo scorso esercizio. Per ottenere tale risultato è stato necessario agire in maniera molto pesante su tutte le altre voci di bilancio; infatti sono stati ridotti notevolmente i capitoli relativi ai consumi, alle manutenzioni, all'acquisto del carburante e alla scorta di viveri ed è stata contenuta al massimo l'assunzione di nuovo personale militare, bloccando anche il *turn-over* del personale civile. A questo proposito il Ministro tiene a sottolineare che il dicastero della difesa è l'unica amministrazione dello Stato nella quale dal 1970 ad oggi il personale civile è stato ridotto da 60.000 a 46.000 unità. Si è inoltre proceduto alla riduzione del personale di leva. Con tali misure da un lato è stato assorbito l'aumento degli oneri per le retribuzioni e dall'altro si sono potute incrementare le spese per gli investimenti.

Manifesta quindi l'intenzione di perseguire anche per i prossimi esercizi finanziari una politica di bilancio che permetta di liberare sempre più cospicue risorse per gli investimenti, al fine di realizzare l'obiettivo di un significativo ammodernamento dello strumento militare. Confida che la Commissione possa apprezzare lo sforzo posto in essere dall'amministrazione della difesa per riqualificare la spesa, e che voglia opporsi ai troppo facili tentativi di finanziare spese che spesso non rientrano tra le priorità per il paese utilizzando proprio i capitoli relativi agli investimenti per la difesa, come purtroppo è avvenuto presso l'altro ramo del Parlamento. Occorre infatti essere consapevoli che il bilancio della difesa contiene misure gravi che impongono come nel caso del blocco dell'ausiliaria notevoli sacrifici al personale militare. Si augura quindi che tale sforzo non sia vanificato in sede di discussione presso il Senato della Repubblica.

Il presidente GUALTIERI assicura che la Commissione vigilerà affinché il dibattito sui documenti di bilancio presso il Senato non comporti uno stravolgimento della struttura del bilancio della difesa che egli condivide e che rappresenta uno sforzo concreto per la riqualificazione della spesa nel settore.

Il senatore ROBOL riferisce sulla Tabella 12 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria. Ringrazia preliminarmente il Ministro per le valutazioni che ha voluto offrire all'attenzione della Commissione e che rappresentano un'utile chiave di lettura dei documenti di bilancio della difesa per l'anno 1997. La manovra finanziaria nel suo complesso conferma l'obiettivo di riequilibrio del bilancio che il Governo ritiene prioritario nell'ambito del suo programma. Esprime sin d'ora apprezzamento per lo sforzo compiuto dall'amministrazione della difesa per incrementare le risorse per l'investimento, pur in un quadro complessivo di contenimento delle spese; confida quindi che la Commissione possa esprimere un parere favorevole sullo stato di previsione della difesa e sulle connesse parti della legge finanziaria.

Il relatore Robol passa quindi ad illustrare i documenti di bilancio rilevando in primo luogo che, nel quadro degli obiettivi di contenimento

della spesa pubblica, perseguiti dal Governo, il progetto di bilancio della Difesa, per l'anno 1997, è stato «costruito» adottando i criteri restrittivi enunciati dal Ministero del Tesoro, con la circolare n. 24, del 14 marzo 1996, con la quale le Amministrazioni dello Stato sono state invitate a dare concreta attuazione al criterio della «invarianza nominale» delle dotazioni complessive di spesa, assegnate per il 1996, salvaguardando peraltro l'operatività delle Forze armate, allo scopo di liberare, il più possibile, risorse da destinare all'investimento. Ne è scaturito un progetto di bilancio che prevedeva una spesa globale pari a 31.893 miliardi, ai quali si dovevano aggiungere 4,5 miliardi relativi a proposte di incremento della dotazione del Fondo scorta delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri. Tale volume finanziario, approvato dal Comitato del Capi di Stato Maggiore, nella riunione del 21 marzo 1996, e dal Consiglio Superiore delle Forze armate, in quella del 25 luglio 1996, avrebbe comportato, rispetto al bilancio per il corrente anno, un incremento di circa 53 miliardi sulle «spese per l'esercizio» e di 1.361 miliardi su quelle per l'investimento.

A seguito della richiesta, avanzata in sede governativa, di riduzione del bilancio militare per l'anno 1997, la Difesa ha dovuto contrarre per un valore complessivo di 400 miliardi le risorse destinate al settore dell'investimento, perchè il «settore esercizio» era stato già abbondantemente compreso, in sede di impostazione del bilancio stesso.

Successivamente, lo stato di previsione della spesa deliberato dal Governo e presentato alla Camera dei Deputati il 31 luglio ultimo scorso ha assegnato alla Difesa un volume finanziario ulteriormente ridotto a 31.270 miliardi, imponendo una riduzione di 223 miliardi nel settore dell'esercizio. Pertanto la differenza tra il progetto iniziale predisposto dalla Difesa (31.893 miliardi) e lo stato di previsione presentato alla Camera (31.270 miliardi) è pari a 623 miliardi in riduzione (di cui 400 miliardi relativi alle spese destinate all'investimento e 223 miliardi relativi ad altre tipologie di spesa).

Il relatore prosegue rilevando che in vista dell'avvio dei lavori parlamentari, il Ministero del Tesoro presentò alla Camera la prima Nota di Variazioni al bilancio 1997 con la quale il volume delle risorse previste per la Difesa era incrementato complessivamente di 316,6 miliardi, portandolo di fatto a 31.586,6 miliardi. Tale aumento era il risultato, da un lato del trasferimento di fondi dal Tesoro per far fronte alle maggiori spese derivanti dal rinnovo dei contratti del personale militare e civile non dirigente (+1.100 miliardi circa), dall'altro di risparmi ottenuti tramite il provvedimento di disincentivazione all'esodo del personale militare (-247 miliardi), la riduzione di personale militare (in servizio permanente effettivo, di complemento e di leva) per un totale di 7.760 unità (-157 miliardi) la riduzione delle scorte di viveri (-40 miliardi) e la rimodulazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento delle Forze Armate (-250 miliardi), nonchè dall'introduzione del part-time per il personale civile (-40 miliardi) e dall'allineamento al 5 per cento (anzichè al 4 per cento) della riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi ai sensi della legge n. 425 del 1996 (-50,6 miliardi).

Nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea della Camera sono state approvate variazioni al bilancio che hanno portato ad una riduzione complessiva di circa 275 miliardi - pressochè integralmente sugli inve-

stimenti - che attestava il volume previsionale per il 1997 su 31.311 miliardi.

Infine, con l'approvazione in prima lettura del disegno di legge «collegato» alla Finanziaria è stato apportato un ulteriore taglio alla Difesa di circa 250 miliardi - in relazione ai provvedimenti sul riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli Ufficiali, sulla riduzione dell'entità e del trattamento economico degli Ausiliari di leva e degli stanziamenti per le prestazioni di lavoro straordinario - che allo stato portano il volume delle risorse per la Difesa a 31.061,4 miliardi.

In definitiva, per l'effetto combinato delle variazioni introdotte con la I e la III Nota di Variazioni del Tesoro, le previsioni di spesa per il 1997 sono attestate su di una cifra addirittura inferiore a quelle, previsionale e assestata, approvate dal Parlamento per il 1996 (rispettivamente 31.234,9 miliardi e 31.129,9 miliardi), ma segnano comunque un apprezzabile incremento (oltre 400 miliardi) degli investimenti.

In conclusione, il relatore ritiene che la struttura del bilancio della difesa per l'anno 1997 rappresenti un segnale molto positivo in relazione all'obiettivo di riqualificare la spesa e di perseguire concretamente un deciso ammodernamento dello strumento militare.

Il senatore MANCA, intervenendo brevemente, chiede se nell'ambito delle spese per investimenti è stato già incluso il finanziamento del programma EFA.

Il ministro ANDREATTA informa che prima di procedere alla firma del *memorandum* di intesa relativo alle spese per la produzione e l'industrializzazione dell'EFA provvederà ad acquisire il necessario parere delle competenti Commissioni parlamentari. Ammette che in questo momento non è possibile prevedere risorse aggiuntive per la realizzazione del progetto EFA, ma assicura che nella programmazione per i prossimi dieci quindici anni, elaborata dagli Stati maggiori, si prevede di destinare risorse pari a 1.000 miliardi l'anno per la realizzazione del suddetto sistema d'arma.

Il senatore PETRUCCI, relatore sul disegno di legge n. 1704, osserva in primo luogo che sono numerosi gli articoli che incidono su materie di competenza del Ministero della Difesa. Desidera tuttavia soffermarsi dapprima sugli articoli 9 e 10 che riguardano interventi di ampia portata, l'uno relativo al personale militare e l'altro al personale di leva.

In relazione alle esigenze di ristrutturazione dello strumento militare, connessa al Nuovo Modello di Difesa, e già parzialmente avviata con l'entrata in vigore del provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1996, l'articolo 9 dispone, mediante norme direttamente operative, e con la previsione di apposite deleghe al governo, un riordino complessivo della disciplina concernente gli ufficiali delle Forze armate, con l'obiettivo di ridurre gli organici e di uniformare la normativa relativa allo stato giuridico, all'avanzamento ed alla cessazione dal servizio.

Il comma 1 dell'articolo 9 in esame stabilisce che nell'arco dei prossimi otto anni tanto le dotazioni organiche quanto le effettive consistenze degli ufficiali in s.p.e. delle Forze armate - con esclusione dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto - dovranno essere

ridotte in misura pari al 25 per cento, mediante riduzione di almeno il 30 per cento del personale ammesso ad accedere ai singoli ruoli.

Con il comma 2 si delega il Governo ad emanare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina relativa a reclutamento, stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali, sulla base di una serie di principi direttivi indicati dallo stesso comma 2, che individuano i seguenti obiettivi:

ridefinizione dei ruoli normali e speciali di ciascuna Forza armata in funzione delle nuove esigenze della difesa nazionale, e di quelle derivanti dagli impegni del nostro Paese nella NATO e negli altri organismi internazionali;

realizzazione di una disciplina uniforme in materia di avanzamento in tutte le Forze armate; prolungamento dei periodi di permanenza nel grado necessari per maturare i requisiti per la promozione; fissazione di eguali limiti di età per la cessazione dal servizio a parità di funzioni svolte;

razionalizzazione, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dalla legge 18 maggio 1986, n. 22, delle procedure per l'avanzamento, con utilizzo dei voti numerici, dei criteri di funzionamento dei collegi giudicanti, nonché delle procedure di verifica delle commissioni stesse nelle ipotesi di annullamento delle valutazioni;

riduzione degli accessi e della durata dell'ausiliaria, con omologazione ai limiti di età previsti per il pubblico impiego;

realizzazione di economie di spesa, nell'ambito degli oneri per gli ufficiali, pari ad almeno 60 miliardi nel 1997, 84 miliardi nel 1998 e 138 miliardi nel 1999;

previsione di un regime transitorio da applicarsi per gli otto anni successivi all'entrata in vigore della legge, tenendo conto dei giudizi di idoneità già espressi nel periodo precedente l'emanazione dei decreti legislativi, e di norme per il passaggio del personale eccedente nei ruoli di altre amministrazioni.

Con un emendamento presentato dal relatore ed approvato dalla Commissione bilancio della Camera, è stato aggiunto il comma 3, che riproduce una disposizione con la quale si prevede che la disciplina derivante dai decreti legislativi di cui al comma 2 non potrà in ogni caso comportare spese superiori a quelle risultanti dal bilancio consuntivo 1996 per il totale degli ufficiali in servizio permanente. Durante l'esame in Aula è stato precisato che tale disposizione non incide su quanto disposto dalla lettera h) del comma 2, lì ove - come in precedenza riportato - si prevede di realizzare economie di spese nell'ambito degli oneri per gli ufficiali pari ad almeno 60 miliardi nel 1997, 84 miliardi nel 1998 e 138 miliardi nel 1999. Benchè la disposizione sia stata inserita in un comma a parte, la sua funzione normativa appare del tutto omogenea a quella dei principi e criteri inseriti nel comma precedente nei punti da a) ad h).

Il comma 4, prosegue il relatore Petrucci, conferisce un'altra delega al Governo, da esercitarsi entro il medesimo termine di 12 mesi previsto dal comma 2, per adeguare la normativa relativa alla posizione di ausiliaria per tutto il personale delle Forze armate, secondo gli stessi principi indicati dal comma 2 con riferimento agli ufficiali. Inoltre il Governo

ha ricevuto, nello stesso comma 4, un'ulteriore delega per armonizzare il trattamento dei volontari in ferma breve al terzo anno di ferma con quello previsto per il personale militare in servizio permanente effettivo. Il punto è stato introdotto durante l'esame in aula alla Camera dei deputati.

Il comma 5, introdotto con emendamento presentato dal relatore ed approvato dalla Commissione bilancio della Camera, prevede che gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 2 e 4 dovranno essere presentati dal Governo, dopo aver sentito le rappresentanze del personale interessato, al Parlamento, per acquisire il parere delle commissioni competenti.

Il comma 6 consente la cessione gratuita - nell'ambito degli accordi in tema di cooperazione - ai Paesi in via di sviluppo ed ai Paesi membri dell'Associazione per la Pace, di materiale che sia stato dichiarato obsoleto per cause tecniche. Un emendamento approvato dalla Commissione bilancio ha precisato, in un primo momento, che oggetto della cessione gratuita deve essere unicamente materiale non bellico. Successivamente, una modifica apportata dall'Aula della Camera ha autorizzato anche la cessione (non è specificato se a titolo gratuito) di altri materiali (dizione potenzialmente illimitata che include evidentemente anche il materiale bellico) obsoleti per cause tecniche, con due vincoli: uno oggettivo (non è autorizzata la cessione di sistemi d'arma o di parti di sistemi d'arma) e uno procedurale (è necessario il previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti). Inoltre è stata contestualmente, ma separatamente autorizzata la cessione di materiali, (non specificati, e quindi bellici e non) che siano stati dichiarati obsoleti per cause tecniche, agli organismi di volontariato di protezione civile iscritti nei registri pubblici.

Va a tale riguardo riconosciuto che la formulazione del comma meriterebbe forse un'adeguata revisione, per eliminare difficoltà interpretative.

Il comma 7 introduce una forma specifica di collaborazione internazionale, nel settore degli scambi culturali e professionali. Si autorizza infatti la partecipazione di militari esteri a corsi organizzati da enti ed istituti delle Forze armate italiane, ponendo a carico dell'Amministrazione della difesa le spese relative, nei limiti degli stanziamenti previsti in sede di bilancio. A tale iniziativa provvede un decreto annuale del Ministro della difesa, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio. Inoltre, lo stesso Ministero della difesa è anche autorizzato ad erogare contributi al personale militare estero che sia ammesso a frequentare in Italia corsi gratuiti di studio. Un emendamento approvato in Aula alla Camera ha individuato selettivamente i paesi dai quali possono provenire i militari destinatari della norma, escludendo quelli in stato di embargo, quelli che violano i diritti umani, quelli che ricevono assistenza allo sviluppo dall'Italia e che contestualmente presentano bilanci militari sovradimensionati rispetto alle esigenze difensive.

Il relatore Petrucci ricorda che la relazione tecnica prevede con l'attuazione dell'articolo 9 economie pari a 60,7 miliardi per il 1997, 84,7 per il 1998 e 138,5 miliardi per il 1999.

Venendo ad illustrare l'articolo 10, il senatore Petrucci osserva che esso introduce rilevanti modifiche alla normativa sul reclutamento ob-

bligatorio ed a quella concernente i volontari. In particolare, viene stabilita una riduzione della durata del servizio di leva - da 12 a 10 mesi - e di quella del servizio degli ufficiali di complemento - da 15 a 14 mesi; la durata della leva per gli ausiliari è fissata a 12 mesi; viene delegato il Governo a modificare il regime delle esenzioni e dispense dal servizio di leva; vengono stabiliti i nuovi limiti dei militari di leva da ammettere al servizio ausiliario presso le Forze di polizia, modificandone contestualmente il relativo trattamento economico; si introducono inoltre modifiche in materia di ferma prolungata, prevedendola per periodi di 6, 9 o 12 mesi.

I nuovi termini vengono applicati a partire dal primo gennaio 1997.

Con modifica approvata durante l'esame in Aula alla Camera la medesima disposizione è stata estesa anche al personale che svolge servizio civile sostitutivo.

Un'ulteriore modifica al comma 2 ha poi fissato anche il servizio obbligatorio di leva in qualità di ausiliario a dodici mesi. Nel determinare la nuova durata del servizio, la formulazione del comma 2 in esame non si riferisce più a «coloro che conseguono a domanda» la nomina ad ufficiale - come dispone attualmente il vigente articolo 1 della legge n. 191 del 1975 citata - ma ai «coscritti che intendono svolgere a domanda il servizio obbligatorio di leva» come ufficiale di complemento ovvero di ausiliario di leva. La normativa vigente già determina in dodici mesi la durata del servizio per gli ausiliari.

Per i coscritti che si trovino già in servizio, il comma 5 dell'articolo in esame prevede un regime transitorio che sarà determinato dal Ministro della difesa con decreto da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, nel quale dovrà essere prevista una riduzione del periodo di servizio anche per tale personale, assicurandone il congedo in data precedente a quella prevista per le reclute incorporate a partire da gennaio 1997.

Il comma 3, in relazione alle nuove esigenze dello strumento militare, alle connesse riduzioni della forza bilanciata, ed alle dinamiche demografiche, delega il Governo ad emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge un decreto di riordino delle norme che hanno ad oggetto le cause di rinvio, di esenzione e di dispensa dal servizio militare. Con modifica introdotta durante l'esame in Aula alla Camera è stato previsto il parere consultivo da parte delle Commissioni parlamentari competenti sullo schema di decreto legislativo che il Governo adotterà ai sensi del comma 3.

Il comma 6 prevede che sia consentito ai militari di leva e - dopo una modifica introdotta dall'Aula - agli obiettori in servizio sostitutivo civile, compatibilmente con le esigenze di servizio, di partecipare a corsi di formazione organizzati dalle pubbliche amministrazioni e dalla Comunità Europea, che si svolgano nel territorio ove essi prestano servizio.

Il comma 7 è stato introdotto durante l'esame in Aula alla Camera. Esso sostituisce il testo del comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 958 del 1986, in precedenza citata, modificando così i criteri che presiedono alla individuazione del luogo dove si presta il servizio militare di leva. Il senso sostanziale dell'innovazione è che il servizio deve essere prestato il

più vicino possibile alla residenza, e comunque non oltre cento chilometri da essa, purchè ciò non sia incompatibile con direttive strategiche ed esigenze logistiche delle Forze armate. Nella formulazione vigente è invece espresso solo un indirizzo all'Amministrazione della difesa perchè agevoli lo svolgimento del servizio nelle regioni di provenienza, se ciò è compatibile con strategie ed esigenze militari.

I commi 8, 9, 10 e 11 introducono rilevanti modifiche in materia di ferma volontaria, nella prospettiva di un progressivo incremento di tale componente delle Forze armate nei confronti della componente di leva.

Il comma 8 stabilisce che i militari di leva possono presentare domanda, entro l'8 mese di servizio, per essere trattenuti, in servizio per periodi di 6, 9 o 12 mesi; per coloro che abbiano scelto il periodo di 12 mesi, è prevista la facoltà di optare per il transito in ferma triennale, su domanda da presentarsi entro il 20 mese. Il passaggio avviene sulla base delle medesime prove selettive previste per l'accesso alla ferma breve. Il numero complessivo di militari trattenuti, che per il 1997 sarà pari a circa 23 mila unità, è stabilito annualmente dalla legge di bilancio, nonché dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 1995, che prevede la ripartizione per ciascuna Arma del numero massimo dei volontari in ferma breve. A tutto il personale trattenuto in servizio ai sensi del comma 8, il comma 9 attribuisce lo stesso trattamento economico previsto per i volontari in ferma breve. La ripartizione fra le diverse Armi dei posti disponibili per i volontari trattenuti ai sensi del comma 8 verrà effettuata con decreto annuale dal Ministro della difesa, sulla base delle eventuali carenze rilevate nell'afflusso di volontari (comma 10). Con altro decreto del Ministro della difesa, saranno stabilite le modalità per il passaggio del personale trattenuto alla ferma triennale (comma 11).

I commi 12, 13, 14 e 15 intervengono sulla disciplina che regola la prestazione del servizio ausiliario di leva presso i Corpi di polizia, con l'intento di ridurre progressivamente il numero di soggetti ammessi a tale opzione (pari attualmente a circa 25.000 unità), e di superare le differenze retributive nei confronti del personale che espleta il normale servizio di leva.

Il comma 12 stabilisce i limiti numerici massimi dei posti disponibili presso le Forze di polizia ed il Corpo dei Vigili del fuoco per gli iscritti alle liste di leva: 20.000 nel 1997, 17.500 nel 1998, 15.000 nel 1999, e 12.500 negli anni successivi. La ripartizione di tali posti fra i vari Corpi di polizia è rimessa ad un decreto del Ministro della difesa, da emanarsi di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno e - dopo una modifica approvata in Aula alla Camera - del Ministro di grazia e giustizia. Il comma 13 modifica - con decorrenza 1 gennaio 1997 - il trattamento retributivo del personale che presta servizio ausiliario nei corpi di polizia di cui all'articolo 16 della legge 21 aprile 1981 (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Agenti di custodia e Corpo forestale). Con il comma in esame, in luogo di questo trattamento, viene disposto che il predetto personale in servizio ausiliario percepisca il trattamento giornaliero attribuito ai militari di leva. Ad integrazione di tale retribuzione, il comma 14 attribuisce al personale in esame l'indennità aggiuntiva prevista per i militari impiegati nell'ambito di operazioni di sicurezza e controllo del territorio nella Regione Sicilia, determinata

con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i ministri dell'interno e della difesa.

Il comma 15, infine, introduce una disposizione generale intesa a razionalizzare e semplificare le procedure di selezione ed avvio all'impiego dei giovani idonei.

Il relatore Petrucci ricorda che le economie derivanti dalle disposizioni sugli ausiliari di leva, secondo la relazione tecnica, sono stimate in 225 miliardi per il 1997, 212 miliardi per il 1998 e 211 miliardi per il 1999.

Il relatore Petrucci si sofferma ad illustrare brevemente il contenuto degli altri articoli del collegato che riguardano le Forze armate.

Il comma 2 dell'articolo 5 prevede che non sia applicato, tra gli altri, alle Forze armate il divieto di assunzioni imposto alle Amministrazioni pubbliche dal comma precedente del medesimo articolo. Il comma 2 dell'articolo 6 esclude invece le Forze armate dalle Amministrazioni che possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale. Il comma 4 dell'articolo 7 prevede una riduzione nella misura del 10 per cento delle remunerazioni delle prestazioni di lavoro straordinario nella Pubblica Amministrazione: il risparmio relativo al personale delle Forze armate ammonterà a 28,6 miliardi per il 1997.

L'articolo 19, prosegue il relatore Petrucci, riproduce il contenuto del decreto legge n. 505, recante disposizioni per disincentivare l'esodo del personale militare attraverso il blocco dell'ausiliaria. Ad avviso del relatore sarebbe forse opportuno rivedere il comma 2 dell'articolo che stabilisce i termini per produrre l'istanza di revoca da parte di coloro che hanno già presentato domanda di cessazione dal servizio.

Il comma 3 dell'articolo 35 riguarda invece, per i contratti stipulati dal Ministero della difesa ad esecuzione differita e della durata superiore a due anni, una nuova disciplina dell'istituto della revisione prezzi, volta a favorire la competitività delle imprese italiane che presentano elevati contenuti tecnologici.

Le disposizioni recate dal comma 2, lettera a), dell'articolo 42, riguardano riduzioni di spesa contenute nel cosiddetto decreto di fine anno e peraltro già contabilizzate nei documenti finanziari.

I commi 10 e 11 dell'articolo 44, continua il relatore Petrucci, concernono modifiche organizzativo-contabili dell'amministrazione della difesa; a tale proposito va ricordato che il presidente Mancino, nelle sue comunicazioni rese oggi all'Assemblea ai sensi dell'articolo 126, 4° comma, del Regolamento, ha sottolineato l'opportunità di precisare la natura meramente gestionale di tali disposizioni.

Il relatore Petrucci ricorda inoltre che l'articolo 55 del disegno di legge collegato reca una riduzione dal 10 al 5 per cento dell'incremento degli estimi catastali. Tale riduzione ha comportato una diminuzione di 175 miliardi sui capitoli 4011 e 4031 del bilancio della difesa per compensare il minor gettito derivante da tale riduzione.

L'articolo 61, infine, ai commi 15 e 24, reca disposizioni per disciplinare le dismissioni di beni immobili della Difesa. Si prevede che da tali misure potranno essere ricavate risorse da destinare al bilancio della Difesa nella misura massima di 410 miliardi per il 1997. Per gli esercizi successivi la quota di riassegnazione verrà stabilita annualmente in sede di legge finanziaria.

Il relatore Petrucci ricorda infine il contenuto del comma 20 dell'articolo 33 che prevede la definizione di apposite convenzioni tra enti locali e Ministero della difesa per interventi di demolizione di opere edilizie abusive.

In conclusione, il relatore Petrucci ritiene che il dibattito che si aprirà in Commissione farà emergere con chiarezza i numerosi elementi di innovazione che caratterizzano il collegato per le parti relative alla Difesa ed annuncia quindi sin d'ora che proporrà la formulazione di una parere favorevole.

Il presidente GUALTIERI, nel ringraziare i senatori Robol e Petrucci per le puntuali ed esaurienti relazioni da essi svolte, rileva che sono gli articoli 9 e 10 del collegato a contenere in primo luogo importanti misure innovative, insieme con l'articolo 19 relativo al blocco dell'ausiliaria.

Ritiene pertanto utile consigliare alla Commissione di concentrare gli approfondimenti su alcuni punti fondamentali.

Il seguito dell'esame dei provvedimenti è pertanto rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**ISTRUZIONE (7ª)**

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 1996

**43ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
OSSICINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali  
La Volpe.*

*La seduta inizia alle ore 10,25.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
(A007 000, C07ª, 0021º)*

Il presidente OSSICINI esprime rammarico per il tardivo inizio della seduta, che – stante l'intesa di concludere i lavori alle ore 10,30 per impegni dei Gruppi – impedisce di procedere all'esame delle questioni all'ordine del giorno.

Dopo che il senatore MASULLO ha segnalato come il ritardo nell'inizio della seduta vada ascritto all'imprevisto prolungarsi dei lavori dell'Assemblea, conclusi solo ora, il PRESIDENTE, concordando con tale osservazione, illustra un programma di lavoro per la settimana prossima, che prevede due sedute martedì e due mercoledì per l'esame dei documenti di bilancio. Concluso tale esame, giovedì mattina potrebbero riunirsi il Comitato ristretto per la riforma dei concorsi universitari (provvedimento che non comporta spesa) e la Commissione, per lo svolgimento delle attività consentite durante la sessione di bilancio. A tale riguardo, il Presidente si riserva di interpellare il Presidente del Senato in ordine alla concreta individuazione di provvedimenti che potranno essere inseriti all'ordine del giorno.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 10,30.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 1996

**49ª Seduta***Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Bargone, per i trasporti e la navigazione Albertini e per le poste e telecomunicazioni Lauria.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1706) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999**, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 9, 9-bis e 9-quater)** Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1997 e *relative* Note di variazioni
- **(Tabb. 10, 10-bis e 10-quater)** Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 1997 e *relative* Note di variazioni
- **(Tabb. 11, 11-bis e 11-quater)** Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1997 e *relative* Note di variazioni

**(1705) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1997)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regolamento. Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione sulle tabelle 9, 9-bis e 9-quater, nonché sul disegno di legge n. 1705, per le parti di competenza, il senatore DIANA Lorenzo, il quale osserva che lo stato di previsione per il 1997 del Ministero dei lavori pubblici, dopo l'esame dei documenti di bilancio da parte della Camera dei deputati, reca spese per complessivi 10.062,7 miliardi pari all'1,4 per cento delle spese totali del bilancio dello Stato.

Il complesso delle spese può essere distinto nel seguente modo: 8.256,4 miliardi per la parte capitale, pari all'85 per cento delle spese totali del Ministero; 1.406,3 miliardi per la parte corrente, pari al 15 per cento delle spese totali del Ministero.

Tale ripartizione evidenzia il carattere di centro di spesa in conto capitale del Ministero, i cui principali settori di intervento sono la difesa

del suolo, le opere marittime, l'edilizia residenziale, il completamento dei piani di ricostruzione degli abitati, gli interventi a tutela del patrimonio storico artistico, le opere conseguenti a calamità naturali, le iniziative nel settore della viabilità.

Lo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, riporta anche i dati relativi alla consistenza presunta dei residui passivi al 1 gennaio 1997: 5.491,6 miliardi, di cui 138,7 per la parte corrente e 5.352,9 per la spesa in conto capitale. La consistenza presunta dei residui concorre, insieme alla previsioni di competenza per il 1997, a determinare il volume della massa spendibile, ossia del limite massimo entro il quale può situarsi l'autorizzazione di pagamento: l'autorizzazione di cassa.

Tale autorizzazione non coincide necessariamente con il limite massimo determinato dalla massa spendibile, in quanto è determinato dal Governo tenendo conto anche del criterio del «coefficiente di realizzazione della spesa», ossia di quel parametro a carattere presuntivo che consente di stimare la effettiva capacità di spesa del Ministero, in considerazione del livello delle spese effettuate nei precedenti esercizi finanziari e dei particolari fattori legislativi e amministrativi che nel corso del 1997 possono influenzare il volume dei pagamenti. Data una massa spendibile di 15.554,3 miliardi ed autorizzazioni di cassa pari a 6.189,4 miliardi il coefficiente di realizzazione risulta del 39,7 per cento.

Le modifiche più rilevanti introdotte dalla Camera dei deputati, rispetto al testo presentato dal Governo, riguardano il trasporto dal capitolo 2102 al capitolo 7272 della somma di 830 miliardi, quale interessi sui mutui contratti dall'ENAS. Sul capitolo 7272, infatti, sono già iscritte le somme occorrenti al rimborso della parte capitale degli stessi mutui. Sempre relativamente all'ente per le strade, la Camera dei deputati ha ridotto il capitolo 7274, per quanto riguarda l'autorizzazione di cassa, di 237 miliardi, tenuto conto delle disponibilità esistenti sui conti di tesoreria.

Il disegno di legge finanziaria, presentato dal Governo, ove approvato dal Parlamento, incide sullo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1997 a causa degli appostamenti presenti nelle tabelle allegate al disegno di legge. Le tabelle A e B prevedono, rispettivamente, gli accantonamenti nel Fondo speciale di parte corrente e nel Fondo speciale di parte capitale, per il finanziamento dei provvedimenti di legge che saranno approvati nel corso dell'esercizio 1997.

Nella tabella A, per il Ministero dei lavori pubblici vi sono stanziamenti di 1.488 miliardi per ciascuno degli anni 1997-99. La relazione governativa che accompagna il disegno di legge finanziaria finalizza tali accantonamenti alla copertura degli oneri per l'assunzione di personale tecnico.

Nella tabella B, lo stanziamento era di 200 miliardi nel 1997, 407 nel 1998 e 407 nel 1999, di cui per rate ammortamento mutui 150, 300 e 400, rispettivamente, in ciascuno dei tre anni, e 47 miliardi, quali limiti di impegno, negli anni 1998 e 1999. Secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, tali stanziamenti sono così rideterminati: 230, 367 e 467 miliardi, rispettivamente, nei tre anni, di cui 150, 270 e 370 miliardi, sempre nei tre anni, quali rate di ammortamento mutui, restando invariato il limite di impegno di 47 miliardi per gli anni 1998 e 1999.

La relazione governativa che accompagna il disegno di legge finanziaria finalizza tali accantonamenti alla copertura degli oneri connessi al collegamento Milano-Malpensa, per la variante di valico, per il consorzio del canale Milano-Cremona-Po, per le aule *bunker* della Calabria e della Sicilia, per il completamento dell'autostrada A6 Torino-Savona, per la realizzazione di ulteriori interventi per il Giubileo, per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Segue, quindi, la tabella C che reca stanziamenti di spesa la cui quantificazione annua è rimessa alla legge finanziaria. Si tratta delle leggi a carattere permanente o di lunga durata vigenti, che per espressa previsione contenuta nella legge medesima, espressamente rinviano alla finanziaria la quantificazione della dotazione annua successiva al triennio di copertura. Non è possibile aggiungere a tale tabella altre leggi, oltre a quelle già indicate, se nel dettato normativo di esse non sia già contenuta la previsione del rifinanziamento in sede di legge finanziaria. Per queste leggi, dunque, non è necessario ricorrere all'approvazione di una successiva legge per rifinanziare il provvedimento, assolvendo a tale funzione già la legge finanziaria.

Per il Ministero dei lavori pubblici ci sono quantificazioni riguardanti gli stanziamenti destinati al finanziamento e alla programmazione dell'attività dell'Ente nazionale per le strade (ENAS). Per le spese in conto corrente (capitolo 2102) veniva proposta dal Governo l'iscrizione della somma di 1.100 miliardi per ciascuno dei tre anni 1997, 1998 e 1999; secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, nel primo anno, il 1997, vi sarà una riduzione di 110 miliardi, nel 1998 e nel 1999 di 105 miliardi. Per la parte capitale, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, nel 1997 vi sarà una riduzione di 240 miliardi, nel 1998 e nel 1999 di 75 miliardi.

La tabella D che reca rifinanziamenti, per un solo anno, di leggi di spesa vigenti per interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale, determina il rifinanziamento del capitolo 7509 del Ministero dei lavori pubblici, concernente il Porto di Ancona.

Infine, la tabella F concerne la rimodulazione delle quote di spesa per ciascuno degli anni del triennio 1997-1999, già autorizzate da leggi pluriennali. La tabella F può variare tale modulazione, spostando ad un anno o più anni successivi uno stanziamento, senza però aumentare l'entità complessiva di fondi già autorizzati. Le rimodulazioni riguardano la legge n. 521 del 1988 (relativa alle sedi delle forze di polizia e dei vigili del fuoco), la legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 15 (relativa al programma straordinario per la viabilità generale per gli anni 1987-1990; lo stanziamento relativo al 1997 è ridotto di 137,6 miliardi, integralmente trasferiti al 1998); il decreto-legge 20 settembre 1996, n. 491 (misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale); la legge n. 41 del 1986 (relativa all'edilizia penitenziaria); il decreto-legge 479 del 1996 (predisposizione di autorimesse e strutture per l'alloggiamento del personale relativamente al servizio di traduzione dei detenuti); la legge n. 317 del 1993 (relativa al completamento dei piani di ricostruzione postbellica).

Riferisce quindi alla Commissione sulle tabelle 10, 10-*bis* e 10-*quarter*, nonché sul disegno di legge n. 1705, per le parti di competenza, il senatore CARPINELLI, il quale, dopo aver osservato che un adeguato sistema di trasporti può giocare un ruolo determinante nella sfida che attualmente sta conducendo il nostro paese per entrare a pieno titolo in Europa, fa presente che lo stato di previsione, a legislazione vigente, per il 1997 del Ministero dei trasporti e della navigazione reca spese, in termini di competenza, per complessivi 7.670,9 miliardi, pari all'1,1 per cento delle spese finali del bilancio dello Stato.

Utilizzando le classificazioni di spesa contenute nel bilancio dello Stato e riferendosi alla classificazione per titoli, che consente di distinguere le spese correnti dalle spese in conto capitale, il complesso delle spese può essere distinto nel seguente modo: 3.838,3 miliardi, per le spese correnti pari al 50 per cento del totale; 3.832,6 miliardi per le spese in conto capitale.

Dopo l'esame dei documenti di bilancio da parte della Camera dei deputati, e quindi in base a quanto riportato dalle note di variazioni, il totale delle spese, in termini di competenza, del bilancio del Ministero dei trasporti e della navigazione si riduce di 671,1 miliardi, scendendo da 7.670,9 a 6.999,8. Le previsioni di spesa sono così ripartite: 3.537,3 miliardi per le spese correnti pari al 50,5 per cento del totale; 3.462,4 miliardi, per le spese in conto capitale, pari al 49,5 per cento del totale.

La diminuzione ha riguardato sia le spese in conto capitale (370 miliardi) sia quelle di parte corrente per 301 miliardi. Fra le spese di parte corrente la riduzione più rilevante, pari a 300 miliardi, è quella operata sul capitolo 1653, concernente i trasferimenti per le spese di esercizio delle ferrovie in gestione commissariale governativa. L'articolo 27 del disegno di legge collegato, comma 4, dispone l'assegnazione delle risorse esistenti su tale capitolo, ora fissate a 570 miliardi dopo la riduzione disposta, alla società Ferrovie dello Stato S.p.A., in conseguenza dell'affidamento a tale impresa, da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, dei compiti di ristrutturazione delle aziende in gestione commissariale governativa e la gestione, per un periodo massimo di tre anni, dei servizi di trasporto da esse esercitati.

Per le spese di parte capitale, invece, una riduzione di 100 miliardi è stata operata dalla Camera dei deputati sul capitolo 7279, relativo al finanziamento degli interventi nel settore del trasporto rapido di massa, secondo la rimodulazione degli investimenti della legge n. 211 del 1992, operata dalla tabella F del disegno di legge finanziaria. Analogamente 150 miliardi sono stati ridotti dal capitolo 7304, ove sono iscritte le somme per la concessione di contributi per capitale ed interessi, derivanti dall'ammortamento di mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime di gestione commissariale governativa possono contrarre per la realizzazione di investimenti: anche qui la tabella F del disegno di legge finanziaria ha rimodulato i finanziamenti disposti dal decreto-legge n. 517 del 1996 recante «Interventi nel settore dei trasporti».

Il disegno di legge finanziaria incide sullo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'esercizio 1997. Occorre in primo luogo prendere in considerazione l'articolo 4 del disegno di legge che contiene disposizioni relative alle Ferrovie dello Stato S.p.A.

In tale articolo vi erano disposizioni (comma 2) relative al potenziamento di tale impresa, ma la Camera dei deputati ha soppresso tale comma introducendo disposizioni in materia nel disegno di legge collegato. In tale disegno di legge è stata inserita una disposizione che ridetermina l'apporto dello Stato al capitale sociale della società Ferrovie dello Stato S.p.A. disposto dalle leggi finanziarie per gli anni 1995 e 1996. Tali leggi avevano stabilito un apporto, pari, rispettivamente a 8.300 miliardi (ridotto a 8.140 dal decreto-legge n. 41 del 1995) ed a 8.940 miliardi, da versarsi mediante rate annuali. Il totale di tale apporto era, quindi, pari a 17.080 miliardi che l'articolo 29, comma 3, del collegato ridetermina in 19.118 miliardi, da versarsi anch'essi in rate annuali. L'ammontare delle rate annuali, peraltro, viene disposto in modo da ridurre gli oneri a carico del bilancio dello Stato nei primi anni (1997, -870 miliardi; 1998, -166 miliardi; 1999, -356 miliardi; 2000, -10 miliardi) aumentando invece nel 2001 (+1.650 miliardi) e prevedendo una nuova rata nell'anno 2002, pari a 3.450 miliardi.

L'articolo 4, comma 1, del disegno di legge finanziaria opera un primo intervento di riordino, in attesa della riforma del sistema previdenziale e pensionistico dei ferrovieri, limitatamente al regime contributivo, disponendosi l'allineamento dell'aliquota pensionistica vigente nel fondo dei dipendenti delle ferrovie a quella stabilita nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell'INPS, vale a dire nel regime pensionistico generale. Sempre al comma 1 viene disposto in 5.300 miliardi il concorso dello Stato agli oneri finanziari del fondo pensioni dei dipendenti delle ferrovie per il 1997. Infine il comma 2 dell'articolo 4 dispone, a decorrere dal 1997, la soppressione del concorso finanziario dello Stato al ripianamento delle perdite di esercizio e di gestione dei fondi speciali, relativi al periodo 1988-1992, data di trasformazione dell'ente ferroviario in società per azioni. Tale concorso era stato fissato dalle leggi finanziarie precedenti in 420 miliardi per il 1993, 840 per ciascuno degli anni 1994 e 1995 ed in 640 per l'anno 1996. Tale apporto statale era stato introdotto, per la prima volta dalla legge finanziaria per il 1992 in una prospettiva di risanamento dell'Ente Ferrovie dello Stato e di progressiva riduzione dei trasferimenti allo stesso.

Passando poi all'esame delle tabelle allegate al disegno di legge finanziaria, sottolinea preliminarmente che le tabelle A e B prevedono, rispettivamente, gli accantonamenti nel Fondo speciale di parte corrente e nel Fondo speciale di parte capitale, per il finanziamento dei provvedimenti di legge che saranno approvati nel corso dell'esercizio 1996. Si ricorda che l'indicazione delle voci da includere nel Fondo speciale di parte corrente e in conto capitale contiene solo l'indicazione del Ministero interessato e del relativo accantonamento senza indicazione del provvedimento per cui si dispone l'accantonamento stesso.

Nella tabella A, per il Ministero dei trasporti e della navigazione, sono stanziati 258,3 miliardi per il 1997, 200 miliardi per il 1998 (di cui 100 miliardi rate di ammortamento mutui) e 300 miliardi per il 1999 (di cui 200 miliardi rate ammortamento mutui). Nella relazione al disegno di legge si chiarisce che detti accantonamenti sono necessari per il finanziamento della commissione di vigilanza sui trasporti rapidi di massa, per gli interventi in favore e dell'au-

totrasporto, per il prepensionamento dei lavoratori dell'ALITALIA e per il ripiano dei deficit delle aziende di trasporto.

Nella tabella B, lo stanziamento è di lire 261,5 miliardi per il 1997 (100 miliardi per rate ammortamento mutui e 140 quali limiti di impegno) lire 677,5 miliardi per il 1998 (370 miliardi per rate ammortamento mutui e 276 quali limiti di impegno) e lire 1.028,5 miliardi per il 1999, di cui 520 miliardi per rate ammortamento mutui e 477 per limiti di impegno. La relazione al disegno di legge, fa presente che l'accantonamento della tabella B è diretto al completamento dell'aeroporto regionale Sant'Elpidio di Perugia, per il sistema idroviario padano-veneto, per il rinnovamento del parco autobus del servizio pubblico locale, per interventi a favore del fondo lavoratori dei porti e del settore dell'autotrasporto, per il passante ferroviario di Milano e per interventi per gli aeroporti meridionali. Segue, quindi, la tabella C che reca stanziamenti di spesa la cui quantificazione annua è rimessa alla legge finanziaria. Si tratta delle leggi a carattere permanente o di lunga durata vigenti, che per espressa previsione contenuta nella legge medesima, rinviano alla finanziaria la quantificazione della dotazione annua successiva al triennio di copertura. Non è possibile aggiungere a tale tabella altre leggi, oltre a quelle già indicate, se nel dettato normativo di esse non sia già contenuta la previsione del rifinanziamento in sede di legge finanziaria. Per queste leggi, dunque, non è necessario ricorrere all'approvazione di una successiva legge per rifinanziare il provvedimento, assolvendo a tale funzione già la legge finanziaria.

Per il Ministero dei trasporti e della navigazione figurano quantificazioni riguardanti il fondo scorta per le capitanerie di porto con uno stanziamento di 8 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, senza modifiche rispetto alle previsioni a legislazione vigente. Vi è poi uno stanziamento relativo alla vigilanza marittima e alla difesa del mare, pari a 8,8 miliardi per ciascuno degli anni del triennio, con una riduzione di 1 miliardo rispetto alle previsioni, a legislazione vigente. Infine, relativamente agli oneri per l'ammortamento dei mutui contratti dalle ferrovie in concessione e gestione commissariale governativa, la tabella C quantifica gli stanziamenti in lire 660 miliardi per ciascuno degli anni del triennio; rispetto alle previsioni a legislazione vigente si ha una diminuzione di 190 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

La tabella D che reca rifinanziamenti, per un solo anno, di leggi di spesa vigenti per interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale, ossia per leggi il cui programma di spesa non è esaurito in bilancio, non reca voci di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione.

La tabella E relativa al definanziamento totale o parziale di leggi vigenti prevede definanziamenti per la legge n. 68 del 1992, la quale, al fine di rafforzare il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi mediante la crescita delle imprese, ha introdotto una serie di provvidenze di vario tipo a favore degli imprenditori del settore, e per il decreto-legge n. 501 del 1995 che all'articolo 3 ha rifinanziato la legge n. 68 precitata, stanziando 33 miliardi per il 1996 e 41 miliardi per il 1997.

La tabella E, inoltre, dispone definanziamenti delle leggi finanziarie per il 1993 e per il 1994, che avevano disposto apporti di capitale alla società Ferrovie dello Stato S.p.A., per l'effettuazione di programmi di

investimenti. Tali definanziamenti, peraltro, operano su capitoli di bilancio del Ministero del tesoro (8023). La legge finanziaria per il 1993 prevede il concorso dello Stato all'aumento di capitale delle F.S. S.p.A. in misura pari all'ammontare delle operazioni finanziarie contratte dalla società per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e l'ammodernamento delle infrastrutture. Di detto concorso - di importo globale pari a lire 8.250 miliardi da versare in 5 rate annuali di lire 1.650 miliardi a decorrere dal 1994 - è destinata all'alta velocità una quota parte pari a lire 2.750 miliardi. Il disegno di legge in esame riduce tale finanziamento per 85 miliardi nel 1997 e per 30 miliardi nel 1998.

La legge finanziaria per il 1994 prevede il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale della società, in relazione ad operazioni finanziarie contratte dalla stessa per la realizzazione di un ulteriore programma di investimenti finalizzato al «potenziamento, senza riduzioni di linee, della rete ferroviaria nazionale e locale». Di detto importo una parte viene destinata «ai raddoppi e ai quadruplicamenti delle linee necessari allo sviluppo del trasporto passeggeri e merci e alla velocizzazione della rete».

Infine, la tabella F concerne la rimodulazione delle quote di spesa per ciascuno degli anni del triennio 1996-1998, già autorizzate da leggi pluriennali. La tabella F può variare tale modulazione, spostando ad un anno o più anni successivi uno stanziamento, senza però aumentare l'entità complessiva di fondi già autorizzati. Le rimodulazioni relative a provvedimenti finanziati sullo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione riguardano capitanerie di porto, passaggi a livello, interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa, settore navalmeccanico e armatoriale e ristrutturazione degli aeroporti di Roma e Milano.

Il relatore Carpinelli osserva poi che manca ancora, purtroppo, nel nostro paese, una sostanziale visione integrata delle competenze del Ministero dei trasporti e di quelle del Ministero dei lavori pubblici e ciò è ancora di ostacolo ad una piena realizzazione della visione internodale del comparto dei trasporti.

Per quanto concerne la situazione delle Ferrovie dello Stato, ricorda che le vicende degli ultimi tempi hanno reso ancor più urgente la necessità di trasparenza nella gestione della Società. Per il futuro appare indispensabile procedere al rinnovamento della dirigenza e ricondurre le Ferrovie dello Stato ai loro compiti strettamente istituzionali depurandole di tutte quelle attività collaterali che ne hanno fatto uno dei centri di potere più potenti ed incontrollati di Italia.

L'avvenuta, se pur parziale, ricapitalizzazione dell'Alitalia deve essere considerata come l'ultimo intervento straordinario volto a sanarne i *deficit* di programmazione e gestione. La liberalizzazione del mercato, la concorrenza basata sui prezzi e sulla qualità dei servizi, la capacità di operare al pari delle altre compagnie europee e mondiali debbono essere i capisaldi ai quali la Società dovrà attenersi. Difficilmente, infatti, potranno essere richiesti in futuro ulteriori sacrifici alle casse dello Stato.

Per quanto concerne il settore dell'autotrasporto ricorda che è necessario avviare una riflessione globale e definire nuove strategie. Il no-

stro sistema di trasporto non è in grado, per problemi strutturali, di tenere testa alla concorrenza europea e alla penetrazione di vettori stranieri nel territorio nazionale. È opportuna quindi una revisione della legislazione vigente tale da garantire quel salto di qualità necessario a rendere le imprese nazionali competitive.

Il trasporto pubblico locale ha avuto un pò di respiro dopo l'approvazione della legge n. 204 del 1995, ma restano molti nodi strutturali da risolvere: in questo settore è necessaria una verifica con il Governo.

Per quanto concerne la Finmare, si impone un ragionamento in tempi brevi in quanto appare ormai tramontata l'ipotesi della privatizzazione, almeno nelle forme ipotizzate nella passata legislatura.

In tema di motorizzazione civile, appare urgente istituire lo sportello unico al servizio dell'utenza e conseguentemente definire le funzioni della Direzione generale per la motorizzazione civile da un lato e dell'ACI dall'altro.

Infine, particolare attenzione va riservata all'ENAV, non solo per la delicatezza delle funzioni svolte, ma anche per la necessità di attrezzarlo alle maggiori e più sofisticate competenze che il settore richiede. Tra l'altro, è venuto a decadere l'ultimo decreto-legge in materia (n. 490 del 1996), che provvedeva alla trasformazione dell'azienda in ente pubblico economico.

Riferisce infine alla Commissione sulle tabelle 11, 11-*bis* e 11-*quarter*, nonché sul disegno di legge n. 1705, per le parti di competenza, il senatore VERALDI, il quale osserva che lo stato di previsione per il 1997 del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dopo l'esame dei documenti di bilancio da parte della Camera dei deputati, reca spese, in termini di competenza, per complessivi 197,9 miliardi, di cui 175,2 miliardi per le spese correnti (pari all'89 per cento del totale) e 21,7 miliardi per le spese in conto capitale (pari all'11 per cento del totale).

Lo stato di previsione, a legislazione vigente, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni riporta anche i dati relativi alla consistenza presunta dei residui passivi al 1° gennaio 1997: 35 miliardi, di cui 16,6 per la parte corrente e 18,4 per la spesa in conto capitale.

La consistenza presunta dei residui concorre, insieme alla previsioni di competenza per il 1997, a determinare il volume della massa spendibile, ossia del limite massimo entro il quale può situarsi l'autorizzazione di pagamento: l'autorizzazione di cassa.

Tale autorizzazione non coincide necessariamente con il limite massimo determinato dalla massa spendibile, in quanto questo è determinato dal Governo tenendo conto anche del criterio del «coefficiente di realizzazione della spesa», ossia di quel parametro a carattere presuntivo che consente di stimare la effettiva capacità di spesa del Ministero, in considerazione del livello delle spese effettuate nei precedenti esercizi finanziari e dei particolari fattori legislativi e amministrativi che nel corso del 1997 possono influenzare il volume dei pagamenti.

Rispetto al bilancio assestato per il 1996, quello per il 1997 a legislazione vigente, presentato dal Governo, indica un risparmio di 15 miliardi, per la maggior parte fra le spese di parte corrente. Dopo la presentazione della prima nota di variazioni da parte del

Governo e dopo l'esame dei documenti di bilancio da parte della Camera dei deputati, la minore spesa si riduce a 9 miliardi.

Il ministero è stato oggetto di profonde trasformazioni ad opera del decreto-legge n. 487 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 1994 che ha trasformato l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riformato lo stesso ministero.

L'Ente poste, nato dalla trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, deve, secondo la legge di riforma, essere trasformato ulteriormente in società per azioni entro il 31 dicembre 1996. Peraltro il disegno di legge finanziaria prevede (articolo 30, comma 11) il differimento di tale termine al 31 dicembre 1997 ed inoltre tale termine potrà essere ulteriormente modificato con delibera del CIPE. Entro tale data il predetto comitato delibera in ordine alla proprietà ed al collocamento delle partecipazioni azionarie, favorendone la massima diffusione tra i risparmiatori. Sullo schema di tale delibera la legge di riforma prevede che debba essere acquisito il parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, che lo esprimono nel termine di trenta giorni.

Per quanto riguarda il disegno di legge finanziaria occorre fare riferimento alla tabella C che reca stanziamenti di spesa la cui quantificazione annua è rimessa alla legge finanziaria. Si tratta delle leggi a carattere permanente o di lunga durata vigenti, che per espressa previsione contenuta nella legge medesima, rinviando alla finanziaria la quantificazione della dotazione annua successiva al triennio di copertura. Non è possibile aggiungere a tale tabella altre leggi oltre a quelle già indicate se nel dettato normativo di esse non sia già contenuta la previsione del rifinanziamento in sede di legge finanziaria.

Per queste leggi, dunque, non è necessario ricorrere all'approvazione di una successiva legge per rifinanziare il provvedimento, assolvendo a tale funzione già la legge finanziaria.

Non sono previste quantificazioni per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Invece è prevista per l'Ente Poste italiane (come già per l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni), una quantificazione relativa al cap. 4432 dello stato di previsione del ministero del Tesoro: 80 miliardi per il 1997. Lo stanziamento in oggetto determina l'entità del finanziamento a favore dell'Ente Poste e a carico del Ministero del Tesoro, in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche. L'articolo 19 del Testo Unico postale introduceva il divieto, per l'Amministrazione, di effettuare prestazioni gratuite. Per i servizi resi ad enti ed istituti pubblici il rimborso delle prestazioni effettuate dalle Poste è regolato nell'ambito di apposite convenzioni tra le Amministrazioni statali e le Poste medesime. L'articolo 38 della legge finanziaria del 1980 ha stabilito che le somme poste a carico delle singole amministrazioni statali sono erogate all'Amministrazione postale da parte del Ministero del Tesoro. Disposizioni in materia di rimborso all'Ente poste degli oneri connessi ai regimi tariffari agevolati, sono previste nel disegno di legge collegato (articolo 30) senza peraltro eliminare, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei

deputati, il regime di tariffe agevolate e le attuali modalità di rimborso all'Ente poste degli oneri connessi.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 1996

**60ª Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 11,10.**IN SEDE CONSULTIVA***(1704) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica**

(Parere alle Commissioni riunite 5ª e 6ª. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore Michele DE LUCA, il quale osserva preliminarmente che il disegno di legge in titolo reca gran parte delle misure correttive, che concorrono a formare la manovra di finanza pubblica per gli anni 1997-1999: si tratta, come è noto, di una manovra dell'entità di 62.500 miliardi, e quindi di dimensioni assai notevoli, quasi raddoppiate rispetto ai 32.500 miliardi originariamente previsti dal Documento di programmazione economica e finanziaria, del quale si è reso peraltro necessario l'aggiornamento. Essa rappresenta, tuttavia, l'esito ineludibile della scelta del Governo di accelerare la realizzazione dei criteri di convergenza per passare sin dall'inizio, fissato al 1 gennaio 1999, alla terza ed ultima fase della Unione economica e monetaria prevista dal Trattato sull'Unione europea, siglato a Maastricht il 7 febbraio 1992, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 3 novembre 1992, n. 454. Tale scelta ha ricevuto il sia pur cauto apprezzamento della stessa Unione europea - con riferimento, beninteso, alla manovra nel suo complesso - e, soprattutto, la fiducia dei mercati.

Al di là della pur irrinunciabile finalità di integrazione europea - prosegue il relatore - la manovra all'esame risponde all'esigenza indifferibile di risanamento della finanza pubblica, condizione necessaria, anche se non sempre sufficiente, per conseguire una crescita economica stabile e, per quel che particolarmente interessa la Commissione, un incremento significativo dell'occupazione.

Peraltro la garanzia effettiva della sostanziale invarianza del reddito netto disponibile per le diverse categorie di contribuenti e la riduzione del costo del lavoro - così come previste nei principi direttivi di delega in materia fiscale di cui all'articolo 64 - possono concorrere a fugare il dubbio che all'interno della manovra possano annidarsi i fattori di innesco di eventuali processi recessivi.

Nella composizione attuale - che si differenzia dalla iniziale previsione di aumento di un terzo delle entrate e di riduzione di due terzi della spesa - la manovra di finanza pubblica si compone per circa il 40 per cento di riduzioni di spesa, per un'analoga percentuale di maggiori entrate e, per il residuo 20 per cento circa, di operazioni di tesoreria. Su tale impianto il relatore esprime un parere positivo, sottolineando che la manovra è costituita in larga prevalenza - per circa il 90 per cento - da misure di carattere strutturale e che le previste riduzioni di spese non incidono su diritti sociali fondamentali, quali quelli attinenti alle prestazioni assistenziali, previdenziali e sanitarie e si risolvono, essenzialmente, nella eliminazione di sprechi e nell'adozione di misure ispirate a principi di efficienza ed economicità di gestione.

D'altra parte i limiti posti alla iterazione e reiterazione di decreti-legge dalla recente sentenza n. 360 del 1996 della Corte Costituzionale hanno comportato la necessità di trasfondere disposizioni recate da decreti-legge in scadenza nel disegno di legge in titolo; ne è risultato un contenuto normativo sovradimensionato e particolarmente disomogeneo e disorganico, che tuttavia ha il pregio di garantire la salvaguardia degli effetti giuridici già prodotti e, talora, di diritti sociali già acquisiti a seguito della entrata in vigore di quei decreti-legge.

C'è da domandarsi, quindi, per quale motivo il Governo non abbia ancora colto l'occasione offerta dall'esame dei documenti di bilancio per avviare l'attuazione di quelle parti del recente Accordo per il lavoro, siglato il 24 settembre di quest'anno, che, oltre a richiedere uno specifico intervento legislativo, risultano concordemente definite e sono di rilevanza tale da non tollerare ritardi nella loro concreta definizione: valga, per tutti, l'esempio delle parti dell'Accordo riguardante i contratti d'area. Il mancato o tardivo adempimento degli impegni indicati nell'Accordo, peraltro, espone a un grave rischio di crisi il metodo stesso della concertazione, già fortemente provato dalla difficile negoziazione per la stipula del contratto collettivo di lavoro del comparto metalmeccanico.

Venendo ad un esame più dettagliato delle parti del provvedimento in titolo di competenza della Commissione, il relatore si sofferma sui contenuti dell'articolo 20, commi da 1 a 8, nonché commi 26 e 27, osservando che la disincentivazione dei pensionamenti di anzianità e la contestuale promozione dell'occupazione concorrono ad integrare la *ratio* del nuovo regime del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e redditi da lavoro, originariamente disposto con il decreto legge n. 508 del 1996, successivamente trasfuso nel disegno di legge all'esame. Nel testo attuale della disciplina in materia, il divieto assoluto di cumulo inizialmente previsto per tutti i lavoratori dal citato decreto-legge n. 508 risulta invece limitato ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, mentre per i lavoratori autonomi viene stabilito un regime di cumulabilità parziale insieme alla disincentivazione, affidata a sgravi contributivi, del pensionamento di anzianità. La nuova normativa in materia di cumulo rappresenta il frutto di una complessa e apprezzabile mediazione condotta dal Governo e concorre a dimostrare come la manovra intenda ripartire i sacrifici tra tutte le categorie, senza penalizzare i lavoratori autonomi.

Le disposizioni recate ai commi da 9 a 11 del citato articolo 20, concernenti la contribuzione su somme destinate al finanziamento della

previdenza complementare, tendono a dare soluzione definitiva a tale problema e pongono contestualmente fine al contenzioso originato dall'intervento della Corte costituzionale in materia, mentre le disposizioni recate ai commi da 12 a 25 dello stesso articolo 20, concernenti la gestione assicurativa per esercenti attività commerciali, risultano funzionali alla estensione della tutela previdenziale a nuove figure professionali nonché alla conseguente realizzazione di maggiori entrate e alla razionalizzazione dell'intera normativa in materia. A finalità analoghe rispondono anche le disposizioni di cui ai commi 28 e seguenti dell'articolo 20 - nei quali sono state trasfuse norme già recate dal decreto-legge n. 499 del 1996 - che integrano la disciplina della gestione previdenziale per collaborazioni e attività autonome sprovviste di copertura assicurativa prevedendo la rivalsa dei lavoratori autonomi sui committenti nonché procedure, modalità e termini per i versamenti dei contributi. Al di fuori del disegno di legge collegato rimane invece la parte del citato decreto-legge n. 499 relativa alla regolamentazione e ai criteri di gestione del cosiddetto Fondo di previdenza del 10 per cento, ed è auspicabile che venga adottata al più presto una idonea iniziativa legislativa in materia.

Nei commi da 1 a 9 dell'articolo 21 del disegno di legge in titolo - prosegue il relatore - sono state trasfuse disposizioni recate dal decreto-legge n. 538 del 1996, riguardanti l'introduzione di un più flessibile sistema sanzionatorio, differenziato in relazione alla diversa gravità del ritardato od omesso versamento di contributi previdenziali e finalizzato a consentire alle imprese un graduale rientro per quanto concerne le partite debitorie con gli enti previdenziali. Suscita peraltro perplessità la contestuale riapertura dei termini per la regolarizzazione contributiva, di cui ai commi 10 e seguenti dell'articolo 21: il condono previdenziale che viene così riproposto, rispondente peraltro a mere esigenze di cassa, oltre a denunciare la permanente inefficienza dell'amministrazione deputata all'accertamento ed alla riscossione dei contributi concorre a disincentivare la formazione e, comunque, la pratica di una cultura della legalità.

Sulla falsariga segnata dalla riforma previdenziale del 1995 è prevista, all'articolo 23, l'armonizzazione dei contributi dovuti per i dipendenti pubblici, mentre l'articolo 24 detta la disciplina relativa all'allineamento della contribuzione al Fondo credito per i medesimi dipendenti.

Il potenziamento delle funzioni di verifica in materia di prestazioni assistenziali di invalidità civile risulta ancora una volta affidato, dall'articolo 25 del disegno di legge in esame, a nuovi oneri di autocertificazione posti a carico dei titolari, in aggiunta a quelli già previsti dall'articolo 4 del decreto-legge n. 326 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 425 dello stesso anno: è da rilevare che risulta conseguentemente trascurata ogni verifica circa l'efficienza delle strutture sanitarie deputate a svolgere gli accertamenti sulla invalidità civile.

Particolari condizioni, dalla totale sanatoria per i percettori di bassi redditi ad agevolazioni nella restituzione, sono previste all'articolo 26, volto a consentire il recupero delle prestazioni previdenziali ed assistenziali indebitamente percepite.

L'articolo 31 demanda ad emanandi decreti del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali - peraltro non meglio specificate - e acquisito il parere delle competenti

Commissioni parlamentari, la definizione di misure volte a perseguire politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione, nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e settoriale e per fronteggiare situazioni di crisi, in favore di enti pubblici ed imprese che erogano servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti di ammortizzatori sociali: risulta opportunamente avviato il processo, da tempo auspicato, di generalizzazione dell'ambito soggettivo degli ammortizzatori sociali - quali integrazioni salariali e mobilità - demandandone la definizione alla contrattazione collettiva, ponendo il finanziamento a carico di datori di lavoro e lavoratori e prevedendo un'apposita gestione presso l'INPS. Ad avviso del relatore è comunque necessario pervenire ad una più dettagliata disciplina di tale materia.

Dopo essersi soffermato sull'articolo 40, che detta norme per gli investimenti delle disponibilità finanziarie derivanti da dismissioni immobiliari degli enti previdenziali, il relatore si sofferma sul contenuto dei commi 12 e seguenti dell'articolo 8 osservando che la ritenuta d'acconto sugli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto, ivi introdotta al fine di compensare minori economie derivanti dalla riduzione del numero degli alunni per classe, priva le imprese di una fonte essenziale di autofinanziamento e risulta di particolare pregiudizio in particolare per le piccole e medie imprese, che hanno maggiori problemi di capitalizzazione e finanziamento, con evidenti ricadute sul piano occupazionale. Il ricorso a uno strumento di finanziamento eccezionale, quale quello previsto dalla citata norma, può apparire giustificabile solo in relazione a fondamentali esigenze e al perseguimento di obiettivi essenziali, quali il perseguimento di politiche di integrazione nell'Unione europea, e risulta quindi meno comprensibile per fare fronte agli oneri finanziari comportati da misure pur importanti, ma certamente di minor respiro.

Espresso un positivo apprezzamento sulla norma di delega al Governo volta ad armonizzare, razionalizzare e semplificare gli adempimenti fiscali e previdenziali in materia di lavoro subordinato, di cui all'articolo 49, il relatore sottolinea, per quanto riguarda le disposizioni in materia di entrata, l'attenzione rivolta ai problemi della riduzione del costo del lavoro e più in generale ai problemi relativi al trattamento dei redditi da lavoro nella definizione dei criteri di delega normativa per la riforma fiscale, recati all'articolo 64; vanno infine positivamente considerate le disposizioni in materia di determinazione del reddito da lavoro dipendente, introdotte dall'articolo 48, che comportano una più equa esenzione, solo parziale, per l'indennità sostitutiva della mensa e indicano criteri obiettivi di computo, ai fini del prelievo fiscale, di alcuni *fringe benefits*, quali uso di autovetture e crediti agevolati.

In conclusione, il relatore propone alla Commissione di esprimere sul disegno di legge in titolo un parere favorevole, integrato con le osservazioni da lui formulate e con eventuali altre osservazioni che emergeranno nel corso della discussione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 11,40.*

**61ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GASPARRINI.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1706) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999**, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 15, 15-bis e 15-quater)** Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1997 e *relativa* Nota di variazioni

**(1705) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1997)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente SMURAGLIA, nel ricordare che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha fissato per mercoledì 27 novembre 1996 alle ore 20 il termine per la presentazione del rapporto sui disegni di legge finanziaria e di bilancio alla 5ª Commissione e alle ore 16 dello stesso giorno quello per l'espressione del parere sul disegno di legge n. 1704, comunica che il termine per la presentazione degli emendamenti alla Tabella 15 relativa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale è fissato per lunedì 25 novembre 1996 alle ore 20.

Il relatore MONTAGNINO illustra in primo luogo le parti di competenza del disegno di legge finanziaria 1997, facendo presente che il limite massimo del saldo netto da finanziare è fissato, in termini di competenza, in lire 112.600 miliardi, mentre il livello massimo di ricorso al mercato finanziario è fissato, sempre in termini di competenza, in lire 388.400 miliardi per l'anno finanziario 1997. Per gli anni 1998 e 1999 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti del disegno di legge in esame, è determinato rispettivamente in lire 89.200 miliardi e in lire 71.100 miliardi.

Il secondo comma dell'articolo 3 introdotto dalla Camera dei deputati, prosegue il relatore, dispone per l'anno 1997 l'utilizzo delle somme stanziato dal precedente comma 1, anzichè ai fini del recupero del cosiddetto *fiscal drag*, per l'aumento degli assegni per il nucleo familiare, limitando la maggiore spesa alla misura di tali stanziamenti, e cioè a 1.400 miliardi per il 1997, a 1.500 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, e disponendo che, con decreto del Ministro del lavoro da ema-

narsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, siano incrementati i limiti di reddito e gli importi degli assegni per il nucleo familiare. In particolare il comma in esame dispone che l'importo degli assegni dovrà essere aumentato del 20 per cento, così come della stessa misura percentuale si dispone, con una espressione di non agevole interpretazione, che debbano essere gli «aumenti dei beneficiari degli assegni». Il relatore segnala inoltre che dalla formulazione letterale della parte iniziale del comma 2 dell'articolo 3 non risulta chiaramente se l'intervento degli incrementi degli assegni familiari debba limitarsi all'anno 1997, estendersi al triennio, oppure venga predisposto permanentemente a partire dal 1997.

Segnalato quindi che il primo comma dell'articolo 4 dispone che l'aliquota dei contributi pensionistici a carico delle Ferrovie dello Stato SpA e dei lavoratori al fondo pensioni è allineata a quella stabilita per il fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS, il relatore fa presente che il primo comma dell'articolo 5 reca un aumento di trasferimenti dello Stato all'INPS, predisposti per il concorso agli oneri della «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali», per complessive lire 3.600 miliardi a decorrere dall'anno 1997, mentre il secondo comma dello stesso articolo prevede che il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, è fissato per l'anno 1997 in lire 83.100 miliardi.

Per quanto riguarda le tabelle annesse al disegno di legge finanziaria, il relatore rileva che un emendamento approvato dalla Camera introduce nella tabella A 90 miliardi per il 1997 e 110 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 finalizzati, secondo quanto risulta dai lavori preparatori, a misure di sostegno del lavoro femminile e ad una forma di assicurazione delle casalinghe contro gli infortuni. Ricorda inoltre che la relazione illustrativa del disegno di legge inserisce l'attuazione dell'Accordo per il lavoro del 24 settembre 1996 tra le finalità dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il cui importo totale è pari a lire 1.970,6 miliardi per il 1997, 2.202,6 miliardi per il 1998 e 2.877,5 miliardi per il 1999. Nella tabella B è previsto un accantonamento per il Ministero del lavoro pari a 70 miliardi per il 1998 e a 140 miliardi per il 1999, intesi a sostenere l'onere per ratei di ammortamento mutui in riferimento, come specifica la relazione illustrativa, alla realizzazione di interventi per il lavoro. La tabella F, infine, riporta, senza operare alcuna modificazione, le quote per il triennio finanziario di riferimento degli importi relativi al finanziamento del Fondo di sviluppo di cui alla legge n. 236 del 1993, per un importo di 150 miliardi per il 1997 e di 71,25 miliardi per il 1998.

Il relatore osserva poi, in generale, che interesse precipuo della Commissione è di concentrarsi su tutti gli strumenti utili a determinare un aumento della occupazione, obiettivo quest'ultimo indicato come prioritario dal Documento di programmazione economico-finanziaria, in riferimento, in particolare, alle aree più svantaggiate del Paese e alle più giovani generazioni; e a questo riguardo si deve rilevare che di tale obiettivo non sembra trovarsi una forte e chiara impronta nei documenti in esame, all'interno dei quali andrebbero meglio indicate le finalizzazioni della spesa del Ministero e occorrerebbe trovare un diretto riscon-

tro agli impegni assunti dal Governo in tema di collocamento dei disabili, di integrazione al minimo, di indennità di disoccupazione e di aumento degli organici degli Ispettori del lavoro.

Auspicato poi che le scadenze previste nel decreto-legge n. 510 vengano puntualmente rispettate, in riferimento ad uno strumento come quello dei lavori socialmente utili che ha consentito e consente di assicurare un reddito e un recupero all'attività lavorativa di decine di migliaia di cittadini, il relatore passa ad illustrare sinteticamente lo stato di previsione del Ministero del tesoro, segnalando che la spesa complessiva, in termini di competenza, è fissata in 57.391 miliardi, di cui 206,3 miliardi in conto capitale, mentre 56.193 miliardi costituiscono trasferimenti destinati, in gran parte, al concorso dello Stato alla gestione della previdenza e assistenza sociale. Rispetto al bilancio assestato per l'anno 1996, il nuovo stato di previsione fa registrare un aumento di 216,1 miliardi, di cui 146,1 miliardi relativi alla parte corrente e 70 miliardi al conto capitale.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C11<sup>a</sup>, 0026<sup>o</sup>)

Il senatore BONATESTA esprime, a nome del Gruppo di Alleanza nazionale, il profondo rammarico per il comportamento tenuto dalla Presidenza della Commissione in ordine alla decisione di confermare e di svolgere ordinariamente la seduta di questa mattina, nonostante il Presidente fosse stato da lui personalmente informato della impossibilità di tutti i senatori del Polo a partecipare alla seduta, dando in tal modo dimostrazione che l'atteggiamento di chiusura del Governo e della maggioranza registratosi presso l'altro ramo del Parlamento in ordine ai documenti di bilancio si trasferisce, in Senato, addirittura nei lavori di Commissione. Nulla infatti avrebbe impedito di non effettuare la seduta di questa mattina e di rinviare, come agevolmente si sarebbe potuto fare, alla seduta pomeridiana anche la relazione del senatore De Luca sul provvedimento collegato, rispettando in tal modo le esigenze ed il ruolo delle opposizioni; si è invece scelta un'altra strada e di ciò la sua parte politica prende atto.

Il senatore MUNDI, pur osservando che il Presidente avrà avuto le sue buone ragioni per confermare la seduta di questa mattina, esprime disappunto per la sua decisione e, a nome del Gruppo di Forza Italia, si associa alle proteste del senatore Bonatesta, osservando anch'egli che la relazione sul provvedimento collegato avrebbe potuto essere svolta nella seduta in corso, in modo da rispettare le legittime esigenze delle opposizioni.

Il PRESIDENTE assume per intero la responsabilità della decisione assunta nel confermare la seduta antimeridiana di oggi, assicurando il senatore Bonatesta e il senatore Mundi di non aver consultato nessuno ed escludendo ogni coinvolgimento politico della maggioranza. La stessa

decisione avrebbe assunto se una riunione concomitante fosse stata tenuta dall'Ulivo o comunque da uno dei Gruppi della maggioranza, poichè è sua ferma convinzione che è dovere dei Gruppi politici fare in modo di non interferire con loro riunioni nelle attività istituzionali degli organi parlamentari, tanto più se queste attività sono state da tempo programmate e comunicate a tutti gli interessati. Così è successo per la seduta antimeridiana di oggi della Commissione lavoro, già convocata da venerdì scorso e la cui sconvocazione sarebbe stato arduo giustificare o motivare dignitosamente dal punto di vista istituzionale.

Il senatore MULAS afferma che la sua parte politica non può giudicare pienamente soddisfacenti le spiegazioni del Presidente e fa presente che la riunione di questa mattina non era una normale riunione di Gruppo, ma coinvolgeva tutti i parlamentari del Polo della libertà e i suoi massimi esponenti essendo il suo oggetto l'atteggiamento politico che l'opposizione dovrà tenere in Senato sulla legge finanziaria e sul collegato, dopo che nell'altro ramo del Parlamento il Polo è stato costretto ad assumere una clamorosa posizione di protesta di fronte all'atteggiamento di totale chiusura della maggioranza nei confronti delle sue proposte. Non si trattava dunque di una normale riunione di *routine* e la decisione di far svolgere comunque alla Commissione la seduta non può essere interpretata altrimenti che come una dura conferma dell'atteggiamento di chiusura politica della maggioranza e di disprezzo dei diritti della minoranza che continuano ad essere conculcati.

Il senatore DUVA interviene per esprimere solidarietà e consenso nei confronti della decisione che il Presidente, nella sua autonoma valutazione, ha ritenuto di assumere, tanto più che il programma dei lavori prevedeva per questa mattina il solo svolgimento di una relazione, quella del senatore De Luca sul disegno di legge collegato, il cui testo è stato oltretutto tempestivamente distribuito a tutti i componenti. Si dovrebbe dunque sdrammatizzare una decisione che si vuole caricare di significati che non può avere, manifestando invece una caratura eminentemente istituzionale che nulla ha a che vedere con risvolti politici.

Il senatore BONATESTA prende atto dell'assunzione di totale responsabilità da parte del Presidente, che nulla toglie però al giudizio prima espresso, ed anzi lo rende ancora più severo poichè sembra chiaro ora che la decisione presidenziale non solo è stata poco rispettosa dei diritti dell'opposizione, ma anche del ruolo e delle funzioni dell'Ufficio di Presidenza della Commissione.

Il senatore Michele DE LUCA, nel ricordare che le attività parlamentari sono abitualmente sospese, secondo una prassi pluridecennale, soltanto in concomitanza di congressi nazionali di partito e non di riunioni di Gruppi politici, si dichiara sorpreso che l'opposizione continui a ribadire la propria posizione nonostante la chiara spiegazione del Presidente che interpreta il suo ruolo con alto senso del dovere e che, nel confermare la seduta già convocata per questa mattina, ha compiuto una scelta rigorosa e ha difeso il suo ruolo istituzionale e quello della Commissione e che per questo dovrebbe dunque ottenere il massimo ri-

spetto non solo da parte della maggioranza, ma anche dell'opposizione. Auspicando infine che anche per il futuro continui a prevalere in Commissione il clima di collaborazione che sempre ha caratterizzato i suoi lavori, invita tutti i Commissari a non trascurare mai l'essenziale differenza fra ruoli, funzioni e decisioni istituzionali da una parte e rapporti politici dall'altra.

*SUL SEGUITO DELL'ESAME DEI DOCUMENTI DI BILANCIO*  
(A007 000, C11<sup>a</sup>, 0026<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE comunica che lunedì 25 novembre 1996, alle ore 17,30, proseguirà l'esame del disegno di legge n. 1704. Martedì 26 novembre alle ore 9 proseguirà sia l'esame del suddetto provvedimento sia l'esame congiunto dei disegni di legge n. 1705 e 1706; alle ore 15 dello stesso giorno potrà concludersi la discussione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, con le repliche del relatore e del Governo e con la votazione degli ordini del giorno e degli emendamenti alla Tabella 15. Nella seduta fissata per mercoledì 27 novembre, alle ore 9, si concluderà l'esame del disegno di legge n. 1704 con la votazione della proposta di parere, e alle ore 15 si procederà alla votazione del rapporto sui disegni di legge n. 1705 e 1706.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16.*

**IGIENE E SANITÀ (12ª)**

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 1996

**46ª Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Viserta Costantini.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1501) Finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 novembre scorso.

Il presidente CARELLA rende noto che la Commissione bilancio ha espresso parere di nullaosta sul disegno di legge in titolo e su tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione dell'emendamento 1.5.

Il relatore MIGNONE illustra l'emendamento 1.2, di identico contenuto agli emendamenti 1.1 del senatore Lavagnini e 1.4 della senatrice Carla Castellani, inteso a favorire le regioni che abbiano comunque completato le operazioni di ricognizione dei debiti e dei crediti al 31 dicembre 1994 e di certificazione, anche se non abbiano ancora inviato i relativi atti.

Illustra altresì l'emendamento 1.3 che, in via subordinata, stabilisce almeno un termine ultimo più favorevole per l'invio della documentazione stessa.

Il senatore TOMASSINI ritira l'emendamento 1.5 e illustra gli emendamenti 1.6 e 1.7 diretti a stabilire una graduazione nella concessione del contributo per il ripiano dei debiti pregressi secondo la solerzia dimostrata dalle singole regioni nel compiere le operazioni di ricognizione dei debiti e dei crediti.

Illustra altresì l'emendamento 1.8 inteso a favorire le regioni che al 31 dicembre 1994 presentino avanzi di gestione.

La senatrice Carla CASTELLANI illustra l'emendamento 1.9 anch'esso diretto a favorire le regioni che abbiano realizzato avanzi di gestione.

Il senatore MARTELLI ritira la propria firma dall'emendamento 1.4 osservando che l'approvazione di tale disposizione rischierebbe di premiare le burocrazie meno solerti.

Il senatore DI ORIO esprime perplessità sull'emendamento 1.9, che appare estraneo all'oggetto del disegno di legge, che è comunque quello di favorire il ripiano degli indebitamenti degli anni precedenti al 1995.

Il relatore MIGNONE, esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.6 e 1.7.

Quanto all'emendamento 1.8, egli osserva che la sua formulazione appare non del tutto chiara per quanto riguarda l'identificazione del periodo a cui si deve riferire il pareggio di bilancio e la data entro la quale debbano essere inviati i relativi atti ricognitivi.

Esprime infine parere non contrario all'emendamento 1.9.

Il sottosegretario VISERTA COSTANTINI concorda con il relatore.

Per quanto riguarda in particolare l'emendamento 1.9, egli fa presente che gli avanzi di bilancio registrati da talune regioni dopo il 1995 sono generalmente determinati da un'insufficienza di strutture logistiche e tecnologiche che non consente di fornire adeguate prestazioni. Vincolando tali avanzi di bilancio al superamento del divario tecnologico con le altre regioni si potrebbe favorire l'omogeneità delle prestazioni sanitarie.

L'emendamento 1.2, di contenuto identico agli emendamenti 1.1 e 1.4, posto ai voti, è accolto.

L'emendamento 1.3, risulta pertanto assorbito.

Gli emendamenti 1.6 e 1.7, posti separatamente ai voti, sono accolti.

Il senatore TOMASSINI, accogliendo le osservazioni del relatore, formula l'emendamento 1.8 nel senso di precisare che le regioni beneficiarie della disposizione ivi prevista sono quelle che hanno completato le operazioni di ricognizione dei debiti e dei crediti al 31 dicembre 1994, certificati ai sensi del comma 6, e che abbiano inviato entro la data di entrata in vigore della presente legge gli atti relativi.

L'emendamento 1.8, posto ai voti come modificato dal senatore Tomassini, è accolto.

La senatrice BERNASCONI, intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.9, rileva che tale disposizione, pur condivisibile nella finalità, appare in contrasto con gli scopi del presente disegno

di legge, diretto innanzitutto alla eliminazione dell'indebitamento pregresso all'entrata in vigore del nuovo sistema di gestione.

Il senatore MONTELEONE annuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza nazionale all'emendamento in esame che è diretto a favorire la omogeneizzazione tra le strutture logistiche e tecnologiche delle varie regioni e a promuovere un'effettiva gestione aziendalistica della sanità.

Il senatore LAVAGNINI annuncia il voto contrario sull'emendamento. Egli osserva che tale disposizione appare inopportuna sia in quanto destinerebbe avanzi di parte corrente alla copertura di spese in conto capitale, sia in quanto contrasta con il fatto che le regioni vengono autorizzate ad accendere mutui proprio per ripianare quei precedenti disavanzi.

Il senatore DE ANNA annuncia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia all'emendamento, cui aggiunge la sua firma insieme al senatore Tomassini, e sottolinea la necessità di avviare un reale processo di aziendalizzazione nella gestione della sanità.

Annunciano voto contrario i senatori BRUNI e PAPINI che si associano alle considerazioni svolte dal senatore Lavagnini. Annunciano voto favorevole all'emendamento il senatore Roberto NAPOLI e il senatore RONCONI il quale sottolinea che il ripiano dei debiti realizzati da talune aziende da parte di quelle che registrano utili di bilancio contrasta palesemente con una gestione aziendalistica della spesa sanitaria e che l'approvazione dell'emendamento potrebbe favorire la realizzazione delle strutture destinate all'attività *intra moenia*.

Il presidente CARELLA osserva che la questione oggetto dell'emendamento è già disciplinata in senso analogo a quanto disposto dal disegno di legge in esame dal comma 3 dell'articolo 4 del disegno di legge collegato alla legge finanziaria. Egli ritiene perciò che sarebbe opportuno ritirare l'emendamento e discutere la questione nella sede appropriata.

Il relatore MIGNONE ritiene i contrasti emersi in seno alla Commissione potrebbero essere superati se i presentatori modificassero l'emendamento 1.9 nel senso di stabilire un ordine di priorità nella destinazione degli avanzi di bilancio registrati dalle regioni dal 1995, che dovrebbero essere destinati in primo luogo all'eliminazione dei disavanzi pregressi e, successivamente, alla realizzazione di opere murarie e tecnologiche.

La senatrice Carla CASTELLANI fa presente che avrebbe potuto accogliere la proposta di modifica del relatore se questa fosse stata riferita all'utilizzo degli avanzi realizzati da ogni singola azienda; non può però essere accolta dai presentatori un'impostazione per cui le aziende che non hanno disavanzi neanche per il periodo precedente al 1995 devono però ripianare i debiti delle altre unità sanitarie locali.

Il sottosegretario VISERTA COSTANTINI dichiara che il Governo si rimetterà alle decisioni della Commissione.

L'emendamento 1.9, posto ai voti, non è accolto.

La Commissione approva l'articolo 1 nel testo emendato.

Il relatore MIGNONE illustra l'emendamento 2.1.

Il senatore MONTELEONE illustra l'emendamento 2.2 rilevando che la possibilità per le regioni di accendere mutui anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni appare in contrasto con l'asserita finalità del disegno di legge di non far gravare sulle nuove gestioni finanziarie i disavanzi realizzati prima della riforma dei criteri di gestione della spesa sanitaria.

Il relatore MIGNONE si dichiara favorevole all'emendamento.

Il sottosegretario VISERTA COSTANTINI si dichiara favorevole ad entrambi gli emendamenti all'articolo 2.

Gli emendamenti 2.1 e 2.2, posti separatamente ai voti, sono accolti.

La Commissione approva l'articolo 2 nel testo emendato e conferisce al relatore mandato a riferire all'Assemblea nei termini emersi nel corso del dibattito, ed a chiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

#### **47ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
CARELLA

*Interviene il ministro per la sanità Bindi.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

## IN SEDE CONSULTIVA

**(1704) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite: esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente CARELLA, il quale si sofferma in primo luogo sul problema della sottostima del Fondo sanitario nazionale che si riconferma anche in questa manovra finanziaria, nonostante gli apprezzabili sforzi del Ministro; alla sostanziale stabilizzazione in termini di valori correnti della spesa del Servizio sanitario nazionale nel quinquennio 1990-1995, corrisponde un aumento della spesa sanitaria sostenuta direttamente dai cittadini per accedere a prestazioni non erogate dal Servizio sanitario nazionale.

La necessità di ridefinire il fabbisogno per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale deriva non solo da ragioni interne al sistema, come ad esempio quelle relative alla spesa farmaceutica, ma anche dall'introduzione di nuovi meccanismi di spesa che determina la necessità di una corretta e concreta determinazione dei Fondi per le regioni.

La trasformazione, a partire dal 1995, delle unità sanitarie locali in aziende, certamente positiva sul piano del risultato di bilancio complessivo, evidenzia paradossalmente l'insufficienza del sistema sanitario di quelle regioni, soprattutto meridionali, che hanno registrato i maggiori avanzi di bilancio, determinati da una incapacità di spesa per insufficienza delle strutture destinate ad erogare le prestazioni che ha causato fenomeni vistosi di migrazione sanitaria. Occorre dunque perseguire una maggiore efficienza anche nell'organizzazione delle strutture, realizzando una programmazione dei servizi coerente con i bisogni.

Il disegno di legge collegato alla manovra finanziaria reca alcune significative innovazioni in questo senso; in particolare si introducono parametri econometricamente validi per la determinazione della quota capitaria, e si accelera la ristrutturazione della rete ospedaliera senza intaccare la piena funzionalità dei settori a più alta specializzazione. Sempre a fini di razionalizzazione della spesa, assumono particolare importanza i commi 3 e 4 dell'articolo 1, relativi allo sviluppo della prevenzione e dell'assistenza domiciliare medicalmente assistita, nonché dell'assistenza ospedaliera diurna.

I commi dal 5 al 12 dell'articolo 1 disciplinano la materia delle incompatibilità, prevedendo in particolare che l'esercizio della libera professione intramuraria non sia compatibile con l'attività libero professionale, nonché l'impossibilità per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di esercitare la libera professione extra muraria presso strutture pubbliche diverse da quelle di appartenenza o presso le strutture private accreditate. Ai fini fiscali, l'attività libero professionale intramuraria è assimilata al lavoro dipendente. Si dettano poi norme dirette a favorire l'esercizio della libera professione intramuraria. Le organizzazioni sindacali di categoria hanno sollevato sull'articolato obiezioni, che non sembrano però intaccare il principio dell'incompatibilità, del resto già previsto dalla legge n. 412 del 1991; tali difficoltà potranno essere risolte ad un tavolo negoziale prima dell'emanazione del decreto

del Ministro della sanità con il quale, a norma del comma 14, dovranno essere fissati i termini per l'adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche alle esigenze dello svolgimento dell'attività professionale intramuraria, nonchè i termini entro i quali i dipendenti del Servizio sanitario nazionale dovranno effettuare l'opzione tra le varie tipologie di attività professionale.

L'articolo 2 disciplina le procedure per rendere operativa la chiusura degli ospedali psichiatrici residui disposta entro il 31 dicembre 1996 a norma del comma 5 dell'articolo 3 della legge n. 724 del 1994.

Il comma 4, in particolare, prevede forme di sanzioni economiche per le regioni non adempienti, mentre il comma 6 è diretto a favorire, attraverso l'attivazione dei finanziamenti previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, la realizzazione dei centri diurni e delle case alloggio.

L'articolo 3 disciplina i livelli di assistenza e persegue la responsabilizzazione di tutti i soggetti operanti nel Servizio sanitario nazionale per l'ottimizzazione dell'uso delle risorse sanitarie nel rispetto dei livelli di spesa.

L'articolo 4, infine, reca disposizioni diverse; oltre a quelle già ricordate in materia di determinazione della quota capitaria, anche in materia di utilizzazione degli avanzi di gestione realizzati dalle regioni a decorrere dal 1995 per il ripiano dei disavanzi di bilancio registrati entro il 31 novembre 1994, nonchè in materia di determinazione delle quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe a) e b) per le aziende farmaceutiche, grossisti e i farmacisti, di classificazione dei medicinali sottoposti alla procedura di autorizzazione di cui al regolamento CEE n. 2309/93 del Consiglio, di individuazione dei farmaci di fascia c) che, per particolare motivi terapeutici, sono erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale agli assistiti meno abbienti e, infine, di promozione dell'attività di volontariato e di tutela dei diritti all'interno delle strutture pubbliche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1706) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999**, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tab. 17, 17-bis, 17-ter e 17-quater)** Stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1997 e *relative* Note di variazioni

**(1705) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1997)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regolamento. Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente CARELLA.

Come già osservato nella relazione sul disegno di legge collegato, la perdurante sottovalutazione della spesa sanitaria costituisce il limite maggiore di una manovra che introduce peraltro elementi di efficienza e di razionalità della spesa per il finanziamento dello stato sociale.

È evidente che, una volta garantita la realizzazione di un modello realmente aziendalistico della spesa sanitaria, bisognerà operare una rivalutazione della spesa stessa, adeguandola alla media europea.

A tal fine è necessaria una attenta valutazione dei costi delle prestazioni e un'analisi dei processi che hanno determinato la formazione dei disavanzi delle unità sanitarie locali all'epoca in cui la spesa veniva rimborsata a piè di lista.

Evidentemente, inoltre, la maggior efficacia e l'efficienza della spesa di parte corrente sono collegate ad un adeguato livello di investimenti per quanto riguarda la rete ospedaliera e le strutture sanitarie in genere.

È in questo senso apprezzabile l'impegno manifestato dal ministro Bindi nel corso del dibattito svoltosi alla Camera dei deputati, nel senso di favorire, anche attraverso una armonizzazione della normativa vigente con i criteri di gestione aziendalistica del Servizio sanitario nazionale, l'attivazione dei fondi del secondo triennio del piano straordinario di edilizia sanitaria.

Occorre sottolineare l'importanza di questo impegno, in particolare nel momento in cui la Commissione Igiene e Sanità del Senato si appresta ad approvare la riforma dell'organizzazione dei prelievi e dei trapianti d'organo, per il cui funzionamento saranno necessari la diffusione, il potenziamento e l'ammodernamento delle rianimazioni e dei servizi d'emergenza.

Con queste osservazioni invita la Commissione ad approvare la formulazione di un rapporto favorevole alla Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C12ª, 0019°)

Il presidente CARELLA fa presente alla Commissione che, in considerazione del termine per la trasmissione alle Commissioni riunite 5ª e 6ª del parere sul disegno di legge n. 1704 e del rapporto alla 5ª Commissione sui disegni di legge nn. 1705 e 1706 e sulle annesse tabelle, è necessario che l'esame si concluda entro le ore 13 di mercoledì.

Egli preannuncia quindi che la Commissione tornerà a riunirsi lunedì alle ore 18,30 per poi riunirsi successivamente Martedì alle ore 9 e alle ore 15 e Mercoledì alle ore 9.

Il senatore TOMASSINI ritiene che, anche per lasciare ai senatori il tempo per preparare gli emendamenti da presentare alla Commissione bilancio, sia opportuno fissare, almeno indicativamente, anche gli orari di conclusione delle singole sedute.

Il presidente CARELLA fa presente che, indicativamente, la seduta pomeridiana di lunedì dovrebbe terminare alle ore 21, quelle di martedì alle ore 13 e alle ore 19.

*CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente Carella avverte che la Commissione tornerà a riunirsi lunedì 25 novembre alle ore 18,30, martedì 26 novembre alle ore 9 ed

alle ore 15 e mercoledì 27 novembre alle ore 9 con all'ordine del giorno in sede consultiva il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 1704, 1706 (tab 17, 17-bis, 17-ter e 17-quater e 1705.

*La seduta termina alle ore 17.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1501****Art. 1.**

*Al comma 3 sostituire le parole: «il 10 settembre 1996» con le altre: «la data di entrata in vigore della presente legge».*

**1.1**

LAVAGNINI

*Al comma 3 sostituire le parole: «il 10 settembre 1996» con le altre: «la data di entrata in vigore della presente legge».*

**1.2**

MIGNONE

*Al comma 3 sostituire le parole: «il 10 settembre 1996» con le altre: «la data di entrata in vigore della presente legge».*

**1.4**CASTELLANI Carla, MONTELEONE, MARTELLI, PEDRIZZI,  
COZZOLINO

*Al comma 3 sostituire le parole: «il 10 settembre 1996» con le altre: «il 30 settembre 1996»*

**1.3**

MIGNONE

*Al comma 3 sostituire le parole: «del 50 per cento» con le seguenti: «del 60 per cento».*

**1.5**

TOMASSINI

*Al comma 4 sostituire le parole: «del 50 per cento» con le seguenti: «del 30 per cento».*

**1.6**

TOMASSINI

*Al comma 5 sostituire le parole: «a quella di cui ai commi 3 e 4» con le seguenti: «al 20 per cento».*

**1.7**

TOMASSINI

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Alle regioni che, dalla data di cui al comma 3, presentino i propri bilanci in pareggio e che abbiano inviato entro il 10 settembre 1996 i dati relativi a tutti gli atti ricognitivi approvati dai direttori generali e verificati dai collegi dei revisori, il Ministero del tesoro provvede ad erogare una quota in misura percentuale massima del 40 per cento delle spese previste per opere di ammodernamento delle strutture e rinnovo degli strumenti.»

**1.8**

TOMASSINI

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Gli eventuali avanzi di gestione registrati a partire dall'anno 1995 dagli enti del Servizio sanitario nazionale devono essere destinati in via prioritaria al rinnovamento delle strutture murarie ed al potenziamento di quelle tecnologiche ed informatiche».

**1.9**

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, MARTELLI, PEDRIZZI,  
COZZOLINO

## **Art. 2.**

*Al comma 1, dopo le parole: «Istituti di credito» aggiungere le parole: «e con la Cassa depositi e prestiti».*

**2.1**

MIGNONE

*Al comma 1 sopprimere le parole: «da assumere anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni».*

**2.2**

MONTELEONE, CASTELLANI Carla, MARTELLI, PEDRIZZI,  
COZZOLINO

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 1996

**51ª Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno, con delega per il Dipartimento della protezione civile, Barberi e per i lavori pubblici, Mattioli.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
(R034 005, C13ª, 0001°)*

Il senatore VELTRI sottopone alla Commissione l'opportunità di sollevare conflitto di competenza nei confronti della 1ª Commissione permanente, in merito all'assegnazione in via primaria del disegno di legge n. 394, recante «Coordinamento dei sistemi informativi geografici di interesse generale». Tale assegnazione confligge con la consolidata giurisprudenza della Presidenza del Senato, che in materia aveva già nella scorsa legislatura assegnato alla 13ª Commissione il disegno di legge n. 2043, anch'esso sulla gestione informatica del territorio.

Dopo un intervento di adesione del Presidente, la Commissione conviene di sollevare il conflitto di competenza sul disegno di legge n. 394, allo scopo di richiedere l'assegnazione in via primaria.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1642) Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 14 novembre scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge.

Il relatore GIOVANELLI illustra gli emendamenti 1.1, 1.3 e 1.4, dei quali propone l'accantonamento.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il senatore VELTRI illustra l'emendamento 2.1.

Il senatore RESCAGLIO illustra l'emendamento 2.2, così come il senatore SPECCHIA illustra gli emendamenti 2.3 e 2.4.

Il relatore GIOVANELLI, in ragione del parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente sull'emendamento 2.1, ne propone l'accantonamento; si associa il sottosegretario BARBERI, pur precisando che - laddove non vi fossero stati rilievi di copertura finanziaria - il parere del Governo sarebbe stato favorevole.

Non facendosi osservazioni, l'emendamento 2.1 è accantonato.

Il relatore GIOVANELLI esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4.

Il sottosegretario BARBERI si dichiara favorevole agli emendamenti 2.2 e 2.4, mentre si rimette alla Commissione sull'emendamento 2.3; peraltro, giudica pleonastici questi ultimi due emendamenti, che riproducono sostanzialmente previsioni già contenute nelle ordinanze emanate.

La Commissione conviene sull'emendamento 2.2.

Previa astensione dichiarata dal senatore VELTRI, la Commissione accoglie a maggioranza l'emendamento 2.3.

Risulta quindi precluso l'emendamento 2.4.

Si passa all'emendamento 2.0.1, volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2.

Il senatore VELTRI illustra l'emendamento 2.0.1, volto a dare analogo risalto anche al comitato previsto dall'ordinanza per Crotona, nell'elaborazione del piano di intervento di competenza del presidente della regione Calabria (commissario delegato ai sensi della medesima ordinanza).

Il senatore SPECCHIA dichiara il suo dissenso, giudicando anomala un'alterazione dei rapporti tra comitato e commissario delegato, rispetto alle analoghe previsioni delle ordinanze emanate per le altre zone colpite da calamità naturali; laddove il modello procedurale proposto nell'emendamento fosse generalizzato in futuro, le sue obiezioni potrebbero cadere, ma nell'attuale formulazione esso è suscettibile di presentarsi come un'indebita interferenza nell'ambito di autonomia di una regione e del suo presidente.

A seguito di interventi dei senatori BORTOLOTTO e CARCARINO, secondo cui non tutte le regioni hanno operato allo stesso modo nella prevenzione delle calamità naturali, il senatore VELTRI si dichiara disponibile a modificare il testo dell'emendamento, nel senso di sostituire le direttive del comitato con mere indicazioni al commissario delegato.

Il relatore GIOVANELLI giudica opportuno consacrare in un testo normativo il necessario rapporto di concertazione che deve sussistere tra rappresentanti dello Stato, della regione e delle altre autonomie locali, per la gestione degli interventi di emergenza successivi a calamità naturali; invita però il proponente a riformulare l'emendamento, nel senso di prevedere un rapporto paritario tra i due soggetti istituzionali in esso contemplati.

Il sottosegretario BARBERI concorda con il relatore nell'invitare il proponente ad una riformulazione dell'emendamento 2.0.1; peraltro, sarebbe opportuno far riferimento al piano di interventi contemplato anche dalla successiva ordinanza n. 2478 del 19 novembre 1996, integrando il comitato con i prefetti ed i presidenti delle province interessate.

Il senatore VELTRI accoglie gli inviti e riformula l'emendamento 2.0.1 in un nuovo testo.

I senatori SPECCHIA e LASAGNA annunciano voto contrario anche all'emendamento 2.0.1 (nuovo testo), giudicandolo un'indebita forma di valutazione politica della gestione demandata al presidente della regione Calabria, in quanto commissario delegato: non si procede infatti ad un nuovo modello generalizzato a tutte le ordinanze di protezione civile, ma si interviene nell'amministrazione delle situazioni di emergenza riguardanti una singola regione.

Previ pareri favorevoli del relatore e del Governo, l'emendamento 2.0.1 (nuovo testo) è accolto a maggioranza dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato alla seduta pomeridiana.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA POMERIDIANA  
(A007 000, C13ª, 0010°)*

Il presidente GIOVANELLI avverte che, a seguito dell'apertura della sessione di bilancio, l'ordine del giorno della seduta pomeridiana è integrato dall'esame congiunto, in sede consultiva, dei disegni di legge nn. 1705 e 1706. Peraltro, ai sensi dell'articolo 126, comma 12 del Regolamento, il Presidente propone che resti all'ordine del giorno l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1642, di conversione di un decreto-legge già calendarizzato in Assemblea.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 10,30.*

**52ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per il Dipartimento della protezione civile, Barberi.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1642) Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Prosegue l'esame degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge.

Il senatore GAMBINI illustra l'emendamento 3.0.1, volto a proporre per le zone colpite dalle calamità naturali dello scorso ottobre il completamento degli interventi previsti nel decreto-legge. In considerazione del parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente, sollecita tuttavia l'accoglimento delle parti dell'emendamento non aventi implicazioni finanziarie, relative alla sospensione dei termini di prescrizione e perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, che non potrebbero essere rispettati a causa della distruzione o smarrimento di scritture contabili e documenti, nonché all'utilizzo nelle zone danneggiate dei militari di leva. Auspica infine che il Governo possa presto individuare una procedura che attivi meccanismi di finanziamento automatico in caso di calamità naturali, per non incorrere in futuro nel rischio di trattare diversamente parti del territorio parimenti danneggiate.

Il senatore CARCARINO suggerisce al proponente di correggere in «30 ottobre 1996» la data richiamata nel comma 1 dell'articolo 3-ter, nonché le date richiamate nel comma 6 dello stesso articolo.

Il senatore GAMBINI accede a tale invito e riformula conseguentemente il testo dell'emendamento.

Il presidente-relatore GIOVANELLI chiede al proponente di ritirare l'emendamento 3.0.1, almeno nelle parti che hanno conseguenze finan-

ziarie, rilevando poi che gli interventi contemplati in tale emendamento dovrebbero essere più opportunamente riservati alle zone in cui si è determinata una situazione di grave emergenza.

Il sottosegretario BARBERI, premesso che il Governo si sta impegnando per pervenire ad una soluzione normativa nel senso auspicato dal senatore Gambini, anche per assicurare immediatamente i primi aiuti ai soggetti danneggiati, fa presente che ulteriori interventi potrebbero essere possibili, qualora si pervenga in tempi brevi ad un'esatta quantificazione dei danni, solo per la città di Crotona. Dichiara poi, a titolo personale, di essere favorevole alla parte dell'emendamento relativa alle disposizioni sulla leva.

Il senatore GAMBINI riformula l'emendamento 3.0.1 in un nuovo testo il quale è posto ai voti ed accolto, con l'astensione dei senatori LASAGNA e MAGGI.

In sede di articolo 4, il senatore VELTRI fa proprio ed illustra l'emendamento 4.1.

Su tale emendamento il presidente-relatore GIOVANELLI esprime parere contrario, in considerazione del parere contrario della 5ª Commissione.

Il sottosegretario BARBERI, nel ricordare che il Governo ha già avuto modo di verificare che le ragioni alla base dell'emendamento sono fondate, esprime l'avviso che esso, in una diversa formulazione, potrebbe essere accolto in Assemblea.

Il senatore VELTRI ritira l'emendamento 4.1.

Il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 4.2 e 4.5.

Il sottosegretario BARBERI illustra gli emendamenti 4.7 e 4.8.

Il presidente-relatore GIOVANELLI illustra l'emendamento 4.3, di carattere formale.

Il senatore RESCAGLIO illustra l'emendamento 4.4.

Il presidente-relatore illustra l'emendamento 4.6, che recepisce un suggerimento della 5ª Commissione sulla copertura.

Il senatore MAGGI interviene in merito all'emendamento 4.4, anche in considerazione del contenuto del proprio emendamento 5.2, esprimendo l'avviso che non sia opportuno delegare al presidente della regione la decisione in merito all'acquisizione dell'area di risulta al patrimonio indisponibile del comune, bensì investirne direttamente il sindaco stesso.

Il senatore RESCAGLIO, dopo un invito del senatore CARCARINO, cui si associano il presidente-relatore GIOVANELLI ed il sottosegretario

BARBERI, il quale rileva come il sindaco sia il destinatario di troppe pressioni da parte della cittadinanza, ritira l'emendamento per riformularlo ai fini della presentazione in Assemblea.

Il presidente-relatore GIOVANELLI esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.2, 4.7, 4.8 e 4.5.

Il sottosegretario BARBERI esprime parere contrario sull'emendamento 4.2, ricordando che già esistono procedure rigorose e che quanto proposto dall'emendamento potrebbe mettere in discussione quei primi interventi che nella maggior parte dei casi vengono effettuati dallo stesso proprietario dell'immobile danneggiato, interventi per i quali manca la documentazione di spesa; esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 4.3, 4.5 e 4.6.

Il senatore CARCARINO, alla luce di tali dichiarazioni, ritira l'emendamento 4.2.

Posti separatamente ai voti, risultano accolti gli emendamenti 4.7, 4.8, 4.3, 4.5 e 4.6.

In sede di articolo 5, il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 5.1 e 5.3.

Il senatore MAGGI illustra l'emendamento 5.2.

Il presidente-relatore GIOVANELLI illustra l'emendamento 5.4.

Il presidente-relatore GIOVANELLI esprime parere favorevole sull'emendamento 5.1, invita il proponente a riconsiderare l'emendamento 5.2 in connessione con l'emendamento 4.4 e si rimette alla Commissione sull'emendamento 5.3.

Il rappresentante del Governo chiede il ritiro dell'emendamento 5.1, per le stesse ragioni espresse con riferimento all'emendamento 4.2, si associa al parere del relatore quanto all'emendamento 5.2 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.4 e 5.3, sottolineando che quest'ultimo mira a risolvere una situazione di *impasse* effettivamente determinatasi per l'erogazione di mutui.

Dopo che i senatori CARCARINO e MAGGI hanno ritirato rispettivamente gli emendamenti 5.1 e 5.2, sono posti separatamente ai voti ed accolti gli emendamenti 5.4 e 5.3.

In sede di articolo 6, il senatore MAGGI illustra l'emendamento 6.1 che riceve parere favorevole del presidente-relatore GIOVANELLI, il quale illustra poi l'emendamento 6.2, che adempie al parere della 5ª Commissione sul comma 4 del testo.

Previ pareri favorevoli del sottosegretario BARBERI, la Commissione conviene, con separate votazioni, sugli emendamenti 6.1 e 6.2.

In sede di articolo 7, il presidente-relatore GIOVANELLI illustra gli emendamenti 7.2 e 7.1, che, previ pareri favorevoli del sottosegretario BARBERI, sono accolti dalla Commissione con separate votazioni.

In sede di articolo 8, il senatore MAGGI illustra l'emendamento 8.1, che si dichiara disponibile a riformulare a seguito di suggerimenti avanzati dal sottosegretario BARBERI (sulla possibilità di equiparare gli impegni di spesa alle utilizzazioni di fondi preesistenti).

Il senatore VELTRI illustra gli emendamenti 8.2 ed 8.3, nonché i subemendamenti 8.2/1 ed 8.3/1.

Il presidente-relatore GIOVANELLI illustra l'emendamento 8.4, reso necessario dal parere espresso dalla 5ª Commissione permanente. Sugli altri emendamenti proposti all'articolo 8, esprime apprezzamento ma chiede ai proponenti - in considerazione del fatto che incidono sul medesimo oggetto - di riformularli per l'Assemblea.

Il sottosegretario BARBERI condiziona il parere favorevole sugli emendamenti 8.2 ed 8.3 all'accoglimento dei rispettivi subemendamenti; peraltro, invita i proponenti a concordare con il senatore Maggi un testo unitario, in quanto esso esprime esigenze meritevoli di considerazione.

Il senatore VELTRI, accogliendo l'invito del Governo, riformula l'emendamento 8.2 in un nuovo testo, ritirando il subemendamento relativo; anche il senatore MAGGI concorda con tale nuova formulazione, ritirando perciò il suo emendamento 8.1.

L'emendamento 8.2 (nuovo testo), previ pareri favorevoli del relatore e del Governo, è accolto dalla Commissione; risultano conseguentemente assorbiti il subemendamento 8.3/1 e l'emendamento 8.3.

La Commissione conviene poi sull'emendamento 8.4.

Si passa agli emendamenti aggiuntivi dopo l'articolo 11.

Il senatore BORTOLOTTO illustra l'emendamento 11.0.1.

Il sottosegretario BARBERI illustra il subemendamento 11.0.1/1, da lui presentato per recepire la condizione contenuta nel parere della 5ª Commissione permanente; laddove sia approvato tale subemendamento, il parere sull'emendamento 11.0.1 sarà favorevole. Analoga posizione esprime il presidente-relatore GIOVANELLI.

La Commissione conviene, con separate votazioni, sul subemendamento 11.0.1/1 e sull'emendamento 11.0.1 come subemendato.

Decaduto per assenza del proponente l'emendamento 11.0.2, il presidente-relatore GIOVANELLI illustra l'emendamento 11.0.3, che riproduce un testo sul quale la Commissione ambiente si pronunciò in sede referente nella scorsa legislatura.

Il senatore CARCARINO dichiara consenso all'emendamento, ma si domanda se sia stata acquisita la posizione del Dicastero competente.

Il sottosegretario BARBERI concorda con l'opportunità di coinvolgere il Ministero dei lavori pubblici, ma data l'esigenza di celere conclusione dell'*iter* si dice certo che tale opportunità gli sarà offerta in Assemblea. Peraltro, ravvisa nell'esistenza di una deliberazione favorevole della Commissione, nella precedente legislatura, un elemento sufficiente per esprimere parere favorevole.

La Commissione conviene sull'emendamento 11.0.3.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 12.0.1 che, previ pareri favorevoli del presidente-relatore GIOVANELLI e del sottosegretario BARBERI, è accolto dalla Commissione.

Si passa agli emendamenti accantonati nella seduta antimeridiana.

Alla luce del parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente il presidente-relatore GIOVANELLI richiede al rappresentante del Governo se possa essere configurabile un incremento di 5 miliardi della previsione di spesa di cui al comma 6, primo periodo, dell'articolo 1, attingendo al fondo pluriennale di protezione civile.

Il sottosegretario BARBERI dichiara che l'incremento di spesa del fondo, operato dalla Camera dei deputati, riguarda risorse finanziarie già impegnate per le calamità succedutesi di recente.

Il presidente-relatore GIOVANELLI ritira gli emendamenti 1.1 ed 1.3, riservandosi di valutare la situazione in Assemblea.

La Commissione conviene poi sull'emendamento 1.4.

Il senatore VELTRI riformula l'emendamento 2.1 in un nuovo testo, sostitutivo del comma 3 dell'articolo 2 ed operante all'interno della relativa previsione di spesa.

Dopo brevi interventi dei senatori MAGGI e BORTOLOTTI, il senatore CARCARINO aggiunge la propria firma all'emendamento 2.1 (nuovo testo).

Previo parere favorevole del presidente-relatore GIOVANELLI e del sottosegretario BARBERI, la Commissione conviene sull'emendamento 2.1 (nuovo testo).

In considerazione del fatto che non tutte le Commissioni investite della sede consultiva sul disegno di legge si sono espresse, nonchè del fatto che la Presidenza del Senato ha ritenuto di mantenere i termini abbreviati di otto giorni dall'assegnazione per l'espressione dei pareri, il presidente-relatore GIOVANELLI propone che il seguito dell'esame sia rinviato ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO*  
(R029 000, C13ª, 0004º)

Il presidente GIOVANELLI convoca immediatamente l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per decidere il calendario dei lavori della prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 17,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1642****Art. 1.**

*Al comma 4, al primo periodo, sostituire le parole: «lire 10 miliardi» con le seguenti: «lire 50 miliardi».*

*Conseguentemente, al termine del comma 4 aggiungere il seguente periodo: «Quanto all'ulteriore onere di 40 miliardi per il 1997 si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 30 maggio 1988, n. 186».*

**1.1**

IL RELATORE

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: « lire 10 miliardi» con le seguenti: «lire 20 miliardi»; conseguentemente, alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: «Quanto all'ulteriore onere di lire 10 miliardi annui, si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 30 maggio 1988, n. 186 e successive integrazioni e modificazioni».*

**1.3**

IL RELATORE

*Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella "C" della legge 28 dicembre 1995, n. 550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile che viene corrispondentemente ridotto di pari importo».*

**1.4**

IL RELATORE

**Art. 2.**

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

*«3-bis. Nell'ambito della spesa di cui al comma 3, il presidente della regione Calabria, avvalendosi del comitato di cui all'articolo 1, comma*

3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2469 del 26 ottobre 1996, costituisce un istituto regionale per il controllo del rischio ambientale (IRCRA), avente le seguenti finalità:

- a) realizzare e tenere aggiornate le mappe del rischio ambientale in Calabria;
- b) realizzare e gestire sistemi di monitoraggio ambientale;
- c) fornire consulenza e supporto tecnico-scientifico agli enti locali, nei problemi della difesa ambientale;
- d) realizzare sistemi informativi per la previsione in tempo reale di eventi idrologici come frane ed inondazioni;
- e) collaborare con le strutture di protezione civile nell'organizzazione e nella gestione dell'emergenza;
- f) promuovere e sviluppare studi e ricerche nel settore del rischio ambientale;
- g) realizzare e gestire un centro di documentazione ambientale;
- h) realizzare e gestire reti telematiche per il collegamento con i Servizi tecnici nazionali, enti locali e strutture di ricerca.

3-ter. Il presidente della regione Calabria, per conseguire le finalità di cui al comma 3-bis, è autorizzato a promuovere accordi di programma con il Ministero dell'ambiente, il Ministero dei lavori pubblici, il Dipartimento della protezione civile, il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), le Università calabresi e gli enti locali calabresi».

**2.1**

VELTRI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il presidente della regione Calabria è autorizzato a destinare risorse in misura non superiore a 30 miliardi di lire, previste nei programmi 1989-1991 e 1992-1996 per la difesa del suolo, per interventi di sistemazione idrogeologica a seguito delle calamità di cui all'articolo 1 comma 1, e, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2469 del 26 ottobre 1996, per promuovere studi e ricerche tecnico-scientifiche nel campo della difesa del suolo e per realizzare e gestire servizi informativi per la previsione, la prevenzione ed il monitoraggio del rischio idrogeologico, anche avvalendosi di apposito istituto regionale e di accordi di programma con i Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, con il Dipartimento della protezione civile, con i Servizi tecnici nazionali, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con le università calabresi e con gli enti locali calabresi, utilizzando i fondi provenienti dal capitolo 7749 del Ministero dei lavori pubblici, trasferiti alla regione stessa e non ancora impegnati».

**2.1** (Nuovo testo)

VELTRI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per garantire i soccorsi e l'evacuazione delle popolazioni in caso di emergenza nell'isola di Ortigia, nella città di Siracusa e nelle iso-

le Eolie il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile è autorizzato a disciplinare con ordinanza, emanata ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le procedure per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari».

*Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente: «(Interventi di emergenza e di prevenzione nelle regioni Calabria e Sicilia)».*

**2.2**

LO CURZIO, POLIDORO, RESCAGLIO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Per l'attuazione per gli interventi di cui al comma 1, il presidente della regione può utilizzare, qualora necessario, le deroghe alle disposizioni normative già previste dall'ordinanza n. 2469 del 26 ottobre 1996 del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile può altresì disporre con ulteriore ordinanza l'accelerazione delle procedure».

**2.3**

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, BEVILACQUA, MEDURI

*Al comma 4, dopo la parola: «provvede» inserire le seguenti «, sentita la regione,».*

**2.4**

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, BEVILACQUA, MEDURI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni procedurali)*

1. Per la definizione degli interventi da attuare e per la predisposizione del piano di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2469 del 26 ottobre 1996, il presidente della regione Calabria opera secondo le direttive del comitato di cui al comma 3 dell'articolo 1 dell'ordinanza citata».

**2.0.1**

VELTRI, CARCARINO, BRUNO GANERI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni procedurali)*

1. Per la definizione degli interventi da attuare e per la predisposizione dei piani di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2469 del 26 ottobre 1996 ed all'art. 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2478 del 19 novembre 1996, il commissario delegato opera d'intesa con il comitato di cui al comma 3 dell'articolo 1 della citata ordinanza n. 2469 del 1996, integrato, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della citata ordinanza n. 2478 del 1996, dai prefetti e dai presidenti delle altre province interessate».

**2.0.1** (Nuovo testo)

VELTRI, CARCARINO, BRUNO GANERI

**Art. 3.**

*Dopo l'articolo 3, inserire i seguenti:*

**«Art. 3-bis.**

*(Proroga termini tributari)*

1. Nei confronti delle persone fisiche domiciliate o residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, le quali abbiano subito, in conseguenza di detti eventi, rilevanti danni, sono sospesi fino al 30 giugno 1997, a decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, nonché ai connessi adempimenti civilistici e amministrativi, ivi compreso il versamento di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali.

2. Nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dei soggetti, comprese le persone fisiche, aventi residenza o sede altrove, i quali svolgono nei predetti comuni la propria attività o possiedono immobili ivi ubicati, si applicano le disposizioni del comma 1, a condizione che i medesimi soggetti abbiano subito rilevanti danni e limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività stesse o agli immobili danneggiati. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancaria o assicurativa.

3. Sono esclusi dalla sospensione dei termini di cui ai commi 1 e 2 i versamenti delle ritenute operate dai sostituti di imposta.

4. I termini per gli adempimenti e per i versamenti, in materia di tributi locali, non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al presente articolo, sono prorogati al 30 giugno 1997.

5. Nei confronti dei soggetti indicati nei commi 1 e 2, i termini per l'accertamento e la riscossione relativi ai tributi diretti ed indiretti, che scadono nel periodo di sospensione sono prorogati al 30 giugno 1997.

6. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 gli adempimenti e i versamenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 35 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i cui termini sono sospesi, devono essere eseguiti entro il 30 giugno 1997.

7. I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, nonché i termini per i relativi versamenti, in scadenza nel periodo di sospensione, sono prorogati al 30 giugno 1997.

8. L'applicazione delle disposizioni di natura tributaria indicate nel presente articolo è subordinata alla presentazione, all'Amministrazione competente, di certificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti:

a) la residenza, il domicilio o la sede, alla data in cui si sono verificati gli eventi alluvionali, in uno dei comuni indicati nel comma 1, ovvero lo svolgimento nello stesso comune della propria attività, ovvero la proprietà o il possesso di immobili;

b) un rilevante danno, conseguente ai predetti eventi. La sola effettiva sussistenza del danno è attestata dal sindaco o da un suo delegato.

9. Ai fini del presente articolo si intende rilevante il danno superiore ad un sesto del reddito dichiarato, per il periodo d'imposta 1994, dai soggetti colpiti dagli eventi indicati nel comma 1. Non si considerano in ogni caso rilevanti i danni di importo inferiore a lire due milioni.

10. Non si fa luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione dei termini di cui al presente articolo.

11. I soggetti con domicilio fiscale in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1 o che, alla data in cui si sono verificati gli eventi alluvionali indicati nel medesimo comma, vi svolgevano un'attività per la quale erano obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e che, a seguito dei predetti eventi, hanno subito la perdita dei documenti stessi, debbono rendere apposita denuncia al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro la stessa data debbono ripristinare la documentazione contabile dispersa, necessaria per effettuare le annotazioni di legge. La denuncia deve contenere l'elencazione specifica dei documenti contabili dispersi e l'attestazione che l'evento alluvionale ha interessato il luogo ove erano tenute le scritture predette. Si applica l'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Non si applicano le sanzioni amministrative e penali previste per le violazioni relative alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili nel periodo compreso fra la data in cui si è verificato l'evento alluvionale nel luogo di tenuta e di conservazione delle scritture stesse ed il 30 giugno 1997.

12. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalità e i termini per la ripresa della riscossione.

**Art. 3-ter.**

*(Disposizioni a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi)*

1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nei territori dei comuni di cui al comma 1, dell'art. 1, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto in conseguenza dei predetti eventi, è corrisposta, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non oltre il 30 giugno 1996, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonchè gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta dall'Istituto nazionale di previdenza sociale su richiesta dei datori di lavoro da prodursi entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla stessa legge. Per i periodi di paga già scaduti la richiesta dovrà essere prodotta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la richiesta i datori di lavoro si atterranno alla procedura prevista dalla legge n. 164 del 1975.

3. Nei territori di cui al comma 1, dell'art. 1, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale compresi tra le date degli eventi alluvionali ed il 30 giugno 1997 non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti.

4. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

5. Ferma restando la condizione di cui all'articolo 3-bis, comma 8, per le province di cui al comma 1, dell'art. 1, è sospeso il pagamento dei contributi di previdenza, assistenza sociale e dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonchè dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, ivi compresa la quota di contributi a carico dei lavoratori dipendenti. Il predetto periodo di sospensione vale anche per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 1996, n. 295, e dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 301.

6. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione di cui al comma 5 avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o di altri oneri mediante rateizzazione in un anno a decorrere dal secondo mese successivo alla scadenza della sospensione medesima e, per le riscossioni mediante ruoli, a decorrere dalla scadenza del giugno 1997 in cinque rate. Nel caso di versamenti effettuati entro le date del 20 e 23 giugno 1996 non si dà luogo a rimborsi.

7. Ai lavoratori residenti nei comuni delle province di cui al comma 1, dell'art. 1, dipendenti da datori di lavoro privati non danneggiati e che per l'isolamento delle località di residenza non hanno potuto raggiungere il posto di lavoro e sono stati utilizzati in attività di emergenza, si applicano, previa certificazione del sindaco e fino al ripristino

dell'agibilità delle strade, le disposizioni previste per i volontari della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, e relative modifiche ed integrazioni.

**Art. 3-quater.**

*(Sospensione termini di prescrizione e perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali)*

1. Per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni di cui al comma 1 dell'art. 1 che hanno subito rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui all'articolo 3-bis, comma 8, sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o che scadano nel periodo dalle date del 10 ottobre 1996 al 30 giugno 1997. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai medesimi processi esecutivi.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi fino al 30 giugno 1997 i termini dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, scadenti nel periodo sopraindicato. La competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura curerà, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei debitori, i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata di protesto.

**Art. 3-quinquies.**

*(Disposizioni sulla leva)*

1. Ai soggetti interessati alla chiamata alle armi per il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo civile relativamente all'anno 1997, residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono estese le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

**Art. 3-sexies.**

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'articolo 3-bis, determinato in lire 10 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione

del capitolo 8793 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74.

2. All'onere derivante dall'articolo 3-ter, determinato in lire 3 miliardi per l'anno 1996, si provvede con lire 3 miliardi iscritti in termini di competenza al capitolo 7591 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 29 ottobre 1986, n. 730.

3. All'onere derivante dall'articolo 3-ter, determinato in lire 10 miliardi per l'anno 1997, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

*Conseguentemente:*

*all'articolo 1, comma 4, sostituire le parole: "25,2 miliardi" con le seguenti: "12,2 miliardi" e sopprimere le parole da: "quanto a lire 3 miliardi" fino a: "della legge 28 ottobre 1986, n. 730" nonchè le parole da: "quanto a lire 10 miliardi" fino alla fine del comma;*

*all'articolo 1, comma 6, sostituire le parole: "10 miliardi" con le seguenti: "12 miliardi"».*

**3.0.1**

GAMBINI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni sulla leva)*

1. Ai soggetti interessati alla chiamata alle armi per il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo civile relativamente all'anno 1997, residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono estese le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22».

**3.0.1.** (Nuovo testo)

GAMBINI

**Art. 4.**

*Al comma 1, dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 1996,» inserire le seguenti: «, nonchè nei comuni di Molazzana e Vagli di Sotto in Garfagnana in provincia di Lucca».*

**4.1**

PETRUCCI

*Ai commi 1 e 4, sopprimere le parole: «a fondo perduto»; conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Il sindaco accerta, sulla base di una relazione dei tecnici comunali, la corrispondenza fra il contributo assegnato e la spesa per la ricostruzione, la nuova costruzione o l'acquisto di un nuovo alloggio, ovvero per gli interventi sugli immobili ad uso non abitativo. L'accertamento della non corrispondenza determina l'obbligo di restituzione della quota di contributo non utilizzata».

**4.2**

MARCHETTI, CARCARINO

*Al comma 2 sostituire le parole da: «Dipartimento della protezione civile» a: «Servizi tecnici nazionali» con le seguenti: «Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento dei Servizi tecnici nazionali».*

**4.7**

IL GOVERNO

*Al comma 2, dopo le parole: «con proprio decreto» inserire le seguenti «, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,».*

**4.8**R<sup>E</sup>ELATORE

*Al comma 9, sopprimere le seguenti parole: «l'articolo 4».*

**4.3**

IL RELATORE

*Al comma 9, dopo le parole: «deflusso delle acque» aggiungere il seguente periodo: «In caso di inadempienza o ritardo dei presidenti delle regioni, la demolizione viene disposta, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri ed eseguita mediante l'impiego delle strutture tecniche, civili e militari, dello Stato».*

**4.4**

POLIDORO, RESCAGLIO

*Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «di cui al comma 1, con acquisizione dell'area di risulta» con le seguenti: «di cui al comma 1 e l'area di risulta è acquisita».*

**4.5**

CARCARINO, MANZI, VELTRI

*Al comma 10, sostituire il penultimo periodo con il seguente: « Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella »C« della legge 28 dicembre 1995, n. 550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile che viene corrispondentemente ridotto di pari importo».*

**4.6**

IL RELATORE

**Art. 5.**

*Al comma 1, sopprimere le parole: «a fondo perduto»; conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Il sindaco accerta, sulla base di una relazione dei tecnici comunali, l'effettiva utilizzazione del contributo assegnato per i fini di cui ai commi 1 e 2. L'accertamento della non utilizzazione determina l'obbligo di restituzione del contributo o della quota di contributo non utilizzata».*

**5.1**

MARCHETTI, CARCARINO

*Al comma 4, dopo le parole «deflusso delle acque» sostituire le parole: «con la demolizione dell'immobile ed acquisizione dell'area di risulta al patrimonio indisponibile del comune» con le seguenti: «con la demolizione dell'immobile previa acquisizione dello stesso e dell'area di risulta al patrimonio indisponibile del comune».*

**5.2**

MAGGI

*Al comma 7, sostituire il penultimo periodo con il seguente: «Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella »C« della legge 28 dicembre 1995, n. 550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile che viene corrispondentemente ridotto di pari importo».*

**5.4**

IL RELATORE

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*«7-bis. Si considerano mutui ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro del tesoro 8 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996, le operazioni di finan-*

ziamento a medio e lungo termine con le quali la banca mette a disposizione del beneficiario una somma, la cui erogazione è subordinata al verificarsi delle condizioni fissate nel contratto di finanziamento. Per individuare esattamente la quota del finanziamento confertibile e la durata del mutuo convertito si fa riferimento al capitale residuo del mutuo originario, risultante dal piano di ammortamento alla data del 4 novembre 1994, maggiorato degli interessi fino alla data di stipula dell'atto di conversione, riscadenzato in rate semestrali per durate non superiori a quelle previste dall'articolo 3 del citato decreto ministeriale. Nel caso in cui il finanziamento originario sia agevolato, la sua conversione è subordinata alla rinuncia da parte dell'impresa o della banca alle agevolazioni concesse».

**5.3**

CARCARINO, MANZI, VELTRI

**Art. 6.**

*Al comma 2, dopo la parola: «disporre» aggiungere le seguenti: «, sentite le regioni interessate,».*

**6.1**

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, BEVILACQUA, MEDURI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. All'onere di lire 18 miliardi a decorrere dall'anno 1997 si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella »C« della legge 28 dicembre 1995, n. 550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile, che viene corrispondentemente ridotto di pari importo.».

**6.2**

IL RELATORE

**Art. 7.**

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In tal caso il contributo così determinato è integrato, con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente, la data dell'evento. Tale somma non può comunque superare la metà del rimborso percepito dalle compagnie di assicurazione.».*

**7.2**

IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire le parole: «previsti dal Titolo II» con le seguenti: «di cui al presente Titolo».*

**7.1**

IL RELATORE

## **Art. 8.**

*Al comma 1 sostituire le parole: «e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte possono essere revocate» con le seguenti: «e dagli stessi non impegnate, in tutto o in parte, entro un anno dall'assegnazione, sono revocate».*

**8.1**

MAGGI

*All'emendamento 8.2, comma 1, dopo le parole: «alla data» sopprimere le parole: «del 30 giugno 1997» e inserire le seguenti: «di entrata in vigore del presente provvedimento».*

**8.2/1**

VELTRI, CARCARINO, BRUNO GANERI

*Al comma 1, dopo le parole: «in parte» inserire le seguenti: «alla data del 30 giugno 1997».*

**8.2**

VELTRI, CARCARINO, BRUNO GANERI

*Al comma 1, sostituire le parole: «e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte» con le seguenti: «, e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro 18 mesi dalla decorrenza del termine finale della declaratoria di stato di emergenza ove esista,».*

**8.2** (Nuovo testo)

VELTRI, CARCARINO

*All'emendamento 8.3, comma 2, dopo le parole: «alla data» sopprimere le parole: «del 30 giugno 1997» e inserire le seguenti: «di entrata in vigore del presente provvedimento».*

**8.3/1**

VELTRI, CARCARINO, BRUNO GANERI

*Al comma 2, dopo le parole: «delle somme di cui al comma 1» inserire le seguenti: «alla data del 30 giugno 1997».*

**8.3**

VELTRI, CARCARINO, BRUNO GANERI

*Al comma 4, sopprimere le parole da: «, finalizzate alla realizzazione» fino a: «legge finanziaria».*

**8.4**

IL RELATORE

**Art. 11.**

*All'emendamento 11.0.1, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «A tal fine si autorizza l'utilizzazione delle disponibilità in conto residui presenti nel capitolo 1032 della Presidenza del consiglio dei ministri. Nel periodo della proroga non si può procedere alla stipula di nuovi contratti relativi al personale di cui alla citata legge 21 ottobre 1994, n. 584».*

**11.0.1/1**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Personale del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali)*

1. Il termine previsto per la conclusione delle procedure concorsuali relative all'assunzione del personale del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è prorogato al 31 dicembre 1998».

**11.0.1**

BORTOLOTTO

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

«TITOLO IV

ULTERIORI INTERVENTI PER LE CALAMITÀ NATURALI VERIFICATE NEL PERIODO OTTOBRE 1991-LUGLIO 1992 NELLE REGIONI DELLE MARCHE, LOMBARDIA, MOLISE E SICILIA

**Art. 11-bis.**

*(Modifiche all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1992, n. 505)*

1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1992, n. 505, è sostituito dai seguenti:

“2. Per i contributi previdenziali la cui riscossione è rimasta sospesa per effetto delle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2261/FPC del 30 aprile 1992, pubblicata nella G.U. n.

103 del 5 maggio 1992, n. 2285/FPC del 17 giugno 1992, pubblicata nella G.U. n. 142 del 18 giugno 1992 e n. 2308/FPC del 4 novembre 1992, pubblicata nella G.U. n. 261 del 5 novembre 1992, gli interessi di rateizzazione si applicano solo qualora i contribuenti non provvedano al pagamento del carico sospeso mediante rateizzazione in un anno, che decorre dal secondo mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime, e per le riscossioni mediante ruoli, a decorrere dalla scadenza di gennaio 1993 in cinque rate. In tal caso, gli interessi di rateizzazione decorrono, per le somme non pagate, dal primo giorno successivo alla scadenza.

3. Non sono altresì dovuti interessi di rateizzazione o altri oneri dai soggetti debitori che abbiano presentato istanza di condono per i contributi previdenziali e assistenziali ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, e ai sensi dell'articolo 18 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Il rimborso delle somme versate a titolo di interessi, maturati nel periodo di rateizzazione di cui al secondo comma, avrà luogo mediante successivi conguagli sui modelli dell'INPS.

5. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 4,5 miliardi per l'anno 1996, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando, nella rubrica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la finalizzazione contributo statale alle associazioni nazionali di promozione sociale".».

#### **11.0.2**

FERRANTE

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

1. Alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, sostituire le parole: "sempre che abbiano presentato entro il 31 marzo 1984 la prescritta domanda" con le seguenti: "sempre che abbiano presentato entro il 30 giugno 1988 la prescritta domanda".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è inserito il seguente:

"2-bis. Per la regione Basilicata le domande s'intendono regolarmente presentate anche se prodotte, sempre entro il termine del 30 giugno 1988, alle comunità montane ai sensi della legge regionale 7 settembre 1981, n. 37. Le domande medesime vengono trasmesse ai comuni interessati per l'istruttoria da effettuarsi secondo le norme e le priorità di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 e, al pari di quelle presentate ai comuni di tutte le regioni interessate dal 1 aprile 1984 al 30 giugno 1988, sono poste, se accolte, in prosieguo alle graduatorie già predisposte; l'erogazione dei relativi contributi avverrà nell'ambito delle risultanti disponibilità di bilancio".

3. All'articolo 2, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, le parole: “, sulla base di una verifica di congruità e funzionalità anche economica degli interventi effettuata da apposito comitato tecnico già previsto nella deliberazione del CIPE del 3 agosto 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 14 settembre 1993, con vincolo di destinazione” sono sostituite dalle seguenti. “, con vincolo di destinazione alle pubbliche amministrazioni”.»

**11.0.3**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

1. Al comma 2 dell'articolo 15-*sexies* del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, dopo la parola «contenzioso» sono aggiunte le seguenti «e per quello sostenuto dal comune di Pozzuoli fino al 31 dicembre 1989 per le attività delegate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile”.»

**12.0.1**

CARCARINO, DONISE, VELTRI

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato**

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 1996

*Presidenza del Presidente*  
Franco FRATTINI

*La seduta inizia alle ore 18.*  
(A008 000, B65<sup>a</sup>, 0002<sup>o</sup>)

Il Presidente Franco FRATTINI rende alcune comunicazioni circa la situazione determinatasi a seguito del rinvenimento di fascicoli di documentazione in un archivio del Ministero dell'interno, nei quali potrebbero essere contenute notizie di rilevante utilità per le attività svolte dal Comitato in relazione ai propri fini istituzionali.

Si apre quindi una discussione al termine della quale il Comitato conferisce mandato al Presidente di assumere gli opportuni contatti al fine di conseguire l'acquisizione del materiale d'interesse.

Il Comitato avvia altresì accertamenti relativi alla vicenda della pubblicazione su un quotidiano nazionale di notizie contenute in documenti che risulterebbero presso gli archivi del Comitato stesso.

*La seduta termina alle ore 19,30.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Venerdì 22 novembre 1996, ore 9*

*In sede consultiva*

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999 (1076) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1997 e relative Note di variazioni *(limitatamente a quanto di competenza)* (Tabb. 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater).
- Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997 e relative Note di variazioni (Tabb. 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater).
- Stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1997 e relative Note di variazioni (Tabb. 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1997) (1705) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.



